

(Codice interno: 583096)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 376 del 19 maggio 2026

Approvazione del "Protocollo d'Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" tra la Regione del Veneto, le Istituzioni competenti e le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende approvare il "*Protocollo d'Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*" tra la Regione del Veneto, le Istituzioni competenti e le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale, volto a promuovere e sostenere su tutto il territorio regionale la cultura della prevenzione dei rischi connessi alle elevate temperature e alla radiazione solare.

L'Assessore Paola Roma per l'Assessore Gino Gerosa, di concerto con il Vicepresidente Lucas Pavanetto, riferisce quanto segue.

Con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è stata data attuazione al principio fondamentale di tutela della salute dei lavoratori sancito agli artt. 2, 32, 35 e 41 della Costituzione italiana, riconoscendo a ogni lavoratore il diritto a operare in un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nel quale i rischi per la salute e la sicurezza siano adeguatamente individuati, valutati e controllati.

In tale contesto, l'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di gestire in modo sistematico tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, attraverso un processo strutturato che comprende la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché il monitoraggio e la verifica della loro efficacia, con particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti o suscettibili.

Tra i fattori di rischio per la salute dei lavoratori rientrano anche i rischi fisici, quali le alte temperature e la radiazione solare, che negli ultimi anni, anche in ragione dei cambiamenti climatici e del progressivo aumento delle temperature, hanno assunto un rilievo crescente a livello nazionale e regionale. Tali fattori, infatti, determinano un incremento del rischio da stress termico e delle patologie correlate al caldo e all'esposizione alla radiazione solare, con possibili ripercussioni anche sull'aumento del rischio infortunistico.

Ciò comporta l'obbligo in carico ai datori di lavoro di valutare e gestire questi rischi, che interessano trasversalmente numerosi settori produttivi sia con riferimento agli ambienti di lavoro *indoor*, dove il rischio è prevalentemente connesso al calore e alle elevate temperature, sia con riferimento agli ambienti di lavoro *outdoor*, dove i rischi risultano ulteriormente aggravati dall'esposizione diretta alla radiazione solare.

Al fine di supportare l'adozione di misure efficaci di prevenzione, sono state elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nell'ambito della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome le "*Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025. Tali linee di indirizzo costituiscono uno strumento tecnico-operativo a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti nel sistema aziendale della prevenzione. In esse è richiamato, tra l'altro, il portale *Workclimate*, che mette a disposizione una piattaforma previsionale di allerta a tre giorni utile per una prima valutazione dei rischi legati allo stress da caldo, sulla base di diversi scenari espositivi. Le citate linee guida sono state recepite dalla Regione del Veneto con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 30 giugno 2025, n. 32, successivamente ratificato con DGR 8 luglio 2025, n. 739.

Contestualmente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato con Decreto 9 luglio 2025 il "*Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro*", successivamente sottoscritto dalle principali parti sociali a livello nazionale, che si pone l'obiettivo di fornire un riferimento unitario per la gestione dei rischi connessi agli eventi climatici estremi, in particolare alle ondate di calore, garantendo al contempo la continuità delle attività produttive e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In coerenza con le finalità perseguite dal Protocollo quadro nazionale e nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Regione del Veneto ha predisposto un Protocollo d'intesa, condiviso con le istituzioni competenti, quali la Direzione regionale Veneto dell'INPS, la Direzione Regionale Veneto dell'INAIL,

l'Ispettorato del Lavoro dell'Area Metropolitana di Venezia - Coordinamento Veneto, l'ANCI Veneto e gli Uffici Territoriali del Governo (UTG) del Veneto e le parti sociali (le organizzazioni sindacali e datoriali) in sede di Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008, istituito con DGR n. 4182 del 30 dicembre 2008, avente l'obiettivo di favorire la diffusione e l'effettiva applicazione delle "*Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*", nonché di rafforzare le azioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi alle elevate temperature e alla radiazione solare. Il Protocollo mira, in particolare, a promuovere un approccio integrato e coordinato tra tutti i soggetti coinvolti per sostenere l'adozione di misure organizzative, tecniche e procedurali idonee a tutelare la salute dei lavoratori, a ridurre il rischio di infortuni e a garantire condizioni di lavoro sicure.

Pertanto, rilevata l'esigenza di definire un quadro condiviso di impegni, si propone, a seguito della positiva valutazione tecnica effettuata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, all'approvazione della Giunta regionale lo schema di "*Protocollo d'intesa per la gestione del rischio da calore e da radiazione solare negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*", quale **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della sottoscrizione del Protocollo d'intesa in oggetto.

Si propone di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA La L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTA la DGR n. 4182 del 30 dicembre 2008;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato con Decreto 9 luglio 2025;

VISTA la DGR n. 739 del 8 luglio 2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 30 giugno 2025, n. 32;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 30 giugno 2025, successivamente ratificato con DGR n. 739 del 8 luglio 2025:

- ◆ sono state recepite dalla Regione del Veneto le "*Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025, come elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nell'ambito della relativa Commissione Salute;
- ◆ è stata incaricata l'Area Sanità e Sociale ad attivarsi per la convocazione straordinaria del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui alla DGR n. 4182 del 30 dicembre 2008, ai fini della predisposizione di eventuali misure di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori che operano in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature per ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute;

3. di prendere atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato con Decreto 9 luglio 2025 il "*Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche*

negli ambienti di lavoro";

4. di prendere atto che in sede di Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008, istituito con DGR n. 4182 del 30 dicembre 2008, è emersa l'esigenza di definire un quadro condiviso di impegni volto a promuovere un approccio integrato e coordinato tra tutti i soggetti coinvolti per sostenere l'adozione di misure organizzative, tecniche e procedurali idonee a tutelare la salute dei lavoratori, a ridurre il rischio di infortuni e a garantire condizioni di lavoro sicure in caso di emergenze climatiche dovute alle elevate temperature e alla radiazione solare;
5. di approvare, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, lo schema di "*Protocollo d'intesa per la gestione del rischio da calore e da radiazione solare negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*", quale **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, volto a favorire la diffusione e l'effettiva applicazione delle "*Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*" di cui alla DGR n. 739/2025, nonché a rafforzare le azioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi alle elevate temperature e alla radiazione solare;
6. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al punto 5;
7. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 1 di 29

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
per la gestione del rischio da calore e da radiazione solare negli ambienti di lavoro finalizzato
alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

TRA

LA REGIONE DEL VENETO

rappresentata da _____, in qualità di _____, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____

LE SEGUENTI ISTITUZIONI

INPS - Direzione regionale Veneto,
INAIL - Direzione Regionale Veneto,
Ispettorato del Lavoro dell'Area Metropolitana di Venezia – Coordinamento Veneto
ANCI Veneto
Uffici Territoriali del Governo (UTG) del Veneto

E LE SEGUENTI ULTERIORI PARTI

CGIL VENETO, CISL VENETO, UIL VENETO,
CONFINDUSTRIA VENETO, CNA VENETO, CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO,
CONFCOMMERCIO VENETO, CONFCOOPERATIVE VENETO, CONFPROFESSIONI
VENETO, CONFIMI INDUSTRIA VENETO, CONFAGRICOLTURA VENETO,
CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE, ANCE VENETO, COLDIRETTI
VENETO, ANMIL, CONFAPI VENETO

di seguito denominate “**le Parti**”;

PREMESSO che il pianeta sta subendo profondi cambiamenti climatici che lo espongono a sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi;

CONSIDERATO che tra questi vi rientrano anche le ondate di calore, che hanno un impatto rilevante sia negli ambienti di vita che nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che le alte temperature possono comportare gravi conseguenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con riguardo sia a coloro che svolgono la propria mansione *indoor* sia a coloro che eseguono l'attività all'aperto. L'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, infatti, possono determinare l'insorgenza di danni e malattie legate allo stress da calore, come un esaurimento da calore o un colpo di calore, e aumentano contestualmente il rischio infortunistico, nonché l'esposizione a sostanze chimiche nocive correlate alle alte temperature;

DATO ATTO che nello svolgimento delle attività *indoor* il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori è prevalentemente connesso all'esposizione a calore e a elevate temperature che può generarsi in mancanza di sistemi di raffreddamento o di ricircolo dell'aria, mentre nello svolgimento delle attività *outdoor* i rischi risultano ulteriormente aggravati dall'esposizione diretta alla radiazione solare;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la

1



73201721



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 2 di 29

sicurezza dei lavoratori, compresi quelli derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, nonché il rischio da stress lavoro-correlato che può risentire dei fattori ambientali;

VISTI in particolare:

- l'art. 18, che individua gli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione e protezione della salute negli ambienti di lavoro;
- l'art. 28, che prevede l'obbligo della valutazione di tutti i rischi lavorativi, inclusi quelli connessi alle condizioni microclimatiche;
- l'art. 41, che determina il contenuto della sorveglianza sanitaria e la periodicità degli accertamenti in funzione della valutazione del rischio;
- gli artt. 180-186, che disciplinano la protezione dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici;
- l'art. 184, che prevede specifici obblighi di informazione e formazione dei lavoratori;

CONSIDERATO che i cambiamenti climatici in atto, caratterizzati dall'aumento delle temperature medie e dalla maggiore frequenza e intensità delle ondate di calore, determinano un incremento del rischio da stress termico e di patologie correlate al caldo e all'esposizione alla radiazione solare, con possibili effetti anche sull'aumento del rischio infortunistico;

CONSIDERATO altresì che, riguardando attività svolte sia in ambienti chiusi che all'aperto, il rischio da stress da calore e da radiazione solare interessa numerosi settori produttivi;

VISTE le *“Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”*, elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025, che rappresentano uno strumento di supporto tecnico-operativo per i datori di lavoro, i lavoratori e tutti i soggetti del sistema aziendale di prevenzione;

SPECIFICATO che nelle suddette linee di indirizzo è espressamente richiamato il portale *Workclimate* che ospita una piattaforma previsionale di allerta a tre giorni per un primo screening dei rischi legati allo stress da caldo dei lavoratori e che le previsioni sono personalizzate sulla base di diversi scenari espositivi;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 30 giugno 2025, n. 32, successivamente ratificato con DGR 8 luglio 2025, n. 739, con il quale sono state recepite le *“Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”* così come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTO il Dc volto a garantire l'omogenea adozione di misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in caso di emergenze climatiche;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuove azioni di prevenzione integrate e condivise con le altre Istituzioni e le parti sociali;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'istituzione presso ogni Regione e Provincia Autonoma di un comitato regionale di coordinamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007;

VISTA la DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 che ha istituito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul Lavoro del Veneto;

2



73201721



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 22 luglio 2009, n. 136 che ha provveduto a definire la composizione del suddetto Comitato Regionale di Coordinamento, ove trovano rappresentanza sia gli enti pubblici interessati sia le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella Regione Veneto;

RITENUTO opportuno definire un quadro di impegni comuni finalizzato a promuovere l'adozione diffusa delle Linee di indirizzo sopra richiamate, rafforzando la prevenzione dei rischi connessi all'emergenza caldo e alla radiazione solare nei luoghi di lavoro sul territorio regionale;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2 – Finalità e ambito applicativo

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha la finalità di promuovere e sostenere su tutto il territorio della Regione del Veneto la cultura della prevenzione dei rischi connessi alle elevate temperature e alla radiazione solare, nonché l'adozione e l'osservanza delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (**Allegato A**, di seguito “Linee di indirizzo”), quale strumento di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con i principi e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il presente Protocollo si applica a tutti i settori produttivi, pubblici e privati, operanti nel territorio della Regione del Veneto, con particolare riferimento alle attività lavorative che comportano esposizione a temperature elevate e/o a radiazione solare, sia in ambienti *outdoor* (rischio calore e radiazione solare) sia in ambienti *indoor* (rischio calore).

Articolo 3 - Principi e misure di prevenzione

1. Le Parti riconoscono e convengono che la prevenzione del rischio da stress da calore e da esposizione alla radiazione solare deve essere perseguita attraverso un approccio integrato e sistematico, coerente con le Linee di indirizzo, che comprenda in particolare:
 - a. la valutazione del rischio microclimatico e da esposizione alla radiazione solare, compresa quella dello stress lavoro-correlato relativa ai fattori ambientali, nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi e inoltre, relativamente ai cantieri, tenendo conto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, da integrare nel Piano Operativo di Sicurezza quali procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC o quali misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 - b. l'informazione e la formazione dei lavoratori sugli effetti del caldo e sulle misure di prevenzione, nonché sulle manovre di emergenza e primo soccorso;
 - c. l'adozione delle misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo il rischio da calore, sulla base della valutazione del rischio di cui alla precedente lett. a), quali:
 - i. la previsione di pause di recupero fisiologico in ambienti ombreggiati o termicamente adeguati, inclusi eventuali moduli prefabbricati climatizzati;
 - ii. la disponibilità di acqua potabile e la promozione di una corretta idratazione;



- iii. la dotazione di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale idonei al rischio specifico;
- iv. la tutela dei lavoratori particolarmente sensibili e l'attivazione della sorveglianza sanitaria, ove necessaria;
- v. la predisposizione di procedure di emergenza e di primo soccorso per le patologie da calore;
- vi. la gestione degli orari e l'organizzazione del lavoro in funzione delle condizioni climatiche e delle previsioni di allerta caldo.

Articolo 4 – Impegni della Regione del Veneto

1. La Regione del Veneto si impegna a:
 - a. promuovere la diffusione delle Linee di indirizzo e della cultura della prevenzione dei rischi connessi alle elevate temperature e alla radiazione solare attraverso i propri canali istituzionali;
 - b. sostenere iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte a operatori del Servizio Sanitario Regionale, datori di lavoro, lavoratori e agli altri soggetti del sistema aziendale di prevenzione;
 - c. favorire il coordinamento tra i soggetti istituzionali competenti, anche attraverso il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - d. supervisionare e monitorare l'attuazione del presente Protocollo e promuovere attività di controllo per mezzo delle Aziende ULSS;
 - e. adottare, in casi di emergenza, sentite preventivamente le Associazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, i provvedimenti straordinari necessari che l'ordinamento le attribuisce per prevenire e contrastare i rischi per la salute dovuti al calore e alla radiazione solare.

Articolo 5 – Impegni delle altre Istituzioni firmatarie

1. Tutte le Istituzioni firmatarie si impegnano a collaborare con la Regione del Veneto per la promozione e l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi da stress da calore e da esposizione alla radiazione solare nei luoghi di lavoro.
2. Si impegnano, in particolare, a:
 - a. promuovere e diffondere, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, informative, formative e di comunicazione, i contenuti e le indicazioni operative delle *Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*;
 - b. supportare la Regione del Veneto attraverso attività di sensibilizzazione e promozione della cultura della prevenzione dei rischi connessi alle elevate temperature e alla radiazione solare;
 - c. adottare iniziative di competenza finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dal rischio di esposizione a calore e a radiazione solare;
 - d. collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, al monitoraggio e alla supervisione dell'applicazione delle Linee di indirizzo.
3. I comuni, in particolare, si impegnano ad adottare misure condivise con le parti sociali al fine di individuare soluzioni operative in grado di coniugare la tutela dei cittadini e dei lavoratori.

Articolo 6 – Impegni delle Associazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 5 di 29

1. Le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro si impegnano a:
 - a. promuovere presso i propri associati e iscritti l'adozione delle Linee di indirizzo e delle misure di prevenzione ivi contenute;
 - b. diffondere le informazioni relative al presente Protocollo;
 - c. favorire il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio da caldo e da radiazione solare, anche mediante specifiche campagne di informazione presso i propri associati;
 - d. collaborare al monitoraggio in merito all'applicazione delle Linee di indirizzo e del presente Protocollo.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni relative alle attività riconducibili al presente Protocollo d'intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Durata e modifiche

1. Il presente Protocollo d'Intesa è efficace a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata triennale.
2. Il Protocollo d'Intesa si rinnoverà automaticamente, salvo successive disposizioni contrarie.
3. Eventuali aggiornamenti o integrazioni potranno essere concordati tra le Parti in relazione all'evoluzione del quadro normativo, tecnico e climatico.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Le attività previste dal presente Protocollo d'Intesa sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle competenze, delle autonomie e delle funzioni attribuite a ciascuna Parte firmataria dalla normativa vigente.
2. Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A, Parte Prima del D.P.R. n. 642/1972, con oneri a carico delle Parti firmatarie e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131/1986, con spesa a carico del richiedente.

Il presente Protocollo d'Intesa si compone di 9 articoli e un Allegato ed è sottoscritto a pena di nullità con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la **Regione del Veneto**Per le **Istituzioni**

ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 6 di 29

Per le Organizzazioni sindacali

Allegato A: *“Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.*



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 7 di 29

ALLEGATO A



**Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di
lavoro delle Regioni e delle Province autonome**

Gruppo Tematico Agenti Fisici

Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare

Giugno 2025



73201721



Introduzione

L'aumento della temperatura ambiente media, previsto a causa dei cambiamenti climatici, può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro; infatti lavorare in condizioni di calore estremo comporta un aumentato rischio di patologie da calore, può accrescere il rischio di infortuni dovuti alla stanchezza e alla mancanza di concentrazione, può incidere sui livelli di produttività; temperature più elevate possono avere un impatto su alcuni materiali e attrezzature, o su sostanze chimiche presenti nell'ambiente di lavoro.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro in cui i rischi per la salute e sicurezza siano adeguatamente controllati e il microclima e la radiazione solare rientrano fra questi.

Il datore di lavoro è tenuto alla gestione di questo rischio attraverso il consolidato processo che inizia con la valutazione dei rischi, passa per la individuazione delle misure di prevenzione e aspira al miglioramento continuo attraverso il controllo della efficacia, tenendo conto in particolare delle persone maggiormente suscettibili.

Con Le presenti linee di indirizzo si intende dare una visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare.

Esse rappresentano una sintesi, realizzata dal Gruppo Interregionale Tematico "Agenti Fisici", dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome per prevenire il rischio di stress da caldo e da *radiazione* solare, con l'obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione.

Contesto normativo

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro è obbligato alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, pertanto, quelli dovuti all'esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l'obbligo (sanzionabile) della valutazione ed dell'identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare i rischi. L'analisi deve essere effettuata sia in relazione a quanto prescritto all'allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro, che a quanto previsto all'art. 180 del titolo VIII, dove il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico.

Poiché nel Titolo VIII non esiste un capo specificamente dedicato a microclima o alla radiazione solare, si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 181 - 186.

Strumenti di ausilio alla valutazione sono stati prodotti dalle Regioni e da enti e organismi nazionali (Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL) e sono reperibili in rete, in particolare sul Portale Agenti Fisici e sul portale Workclimate [1, 2,3]

Sussiste inoltre l'obbligo, di cui all'art. 184, di provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro, e i loro rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, nei casi in cui non sia già attivata, come previsto dall'art. 41. A norma dell'art. 181, comma 2, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,



oltreché aggiornata in occasione di modifiche che potrebbero renderla non più valida, (ad esempio nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, ecc.).

Ambito di applicazione:

Le presenti linee di indirizzo possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare. Si fa presente che il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti outdoor, mentre il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne o presentino un layout non favorevole al raggiungimento di una situazione di comfort.

Si precisa comunque che negli ambienti non vincolati, cioè dove non sono presenti vincoli dovuti al processo produttivo che impediscono di raggiungere condizioni microclimatiche favorevoli, l'obiettivo dovrebbe sempre essere il comfort.



Fattori favorevoli il rischio da calore e radiazione solare:

Condizioni predisponenti a malattie da calore:

- Alta temperatura e umidità anche in assenza di esposizione al sole (compresi gli ambienti indoor non climatizzati e non ventilati)
- Basso consumo di liquidi
- Esposizione diretta al sole (senza ombra) o a temperature elevate
- Movimento d'aria limitato (assenza di aree ventilate)
- Attività fisica intensa
- Alimentazione non adeguata
- Insufficiente periodo di acclimatamento
- Uso di indumenti pesanti e dispositivi di protezione
- Condizioni individuali di suscettibilità al caldo
(vedi brochure informative su portale Workclimate)

Condizioni predisponenti agli effetti delle radiazioni solari:

- Esposizione alla radiazione solare diretta
- Presenza di grandi superfici riflettenti



Effetti sulla salute:

Le malattie da calore sono condizioni cliniche correlate all'esposizione al calore e comprendono:

1. **La DERMATITE DA SUDORE** è causata dalla eccessiva sudorazione e si manifesta con irritazione, prurito e comparsa di piccole vescicole e papule. L'eruzione cutanea può comparire sul collo, sulle ascelle, sulla parte superiore del torace, sull'inguine, sotto il seno e sulle pieghe del gomito.

Cosa fare: Il miglior trattamento consiste nello spostarsi in un ambiente di lavoro più fresco e meno umido. L'area dell'eruzione cutanea deve essere mantenuta asciutta. E' sconsigliato l'utilizzo di unguenti o creme che potrebbero peggiorare la situazione.

2. **I CRAMPI DA CALORE** sono dolori muscolari causati dalla perdita di sali e liquidi corporei durante la sudorazione.

Cosa fare: I lavoratori con crampi da calore dovrebbero reintegrare i sali minerali persi consumando integratori salini ed eventualmente essere reidratati con liquidi per via orale o con una soluzione isotonica per via endovenosa. È utile massaggiare i muscoli colpiti dal crampo per ridurre il dolore.

3. **SQUILIBRI IDROMINERALI.** Conseguenti a profuse perdite idriche, in genere dovute a sudorazione, in assenza di adeguato reintegro di acqua. Successivamente si instaura un deficit sodico dovuto ad inadeguato ripristino del sodio perso con il sudore. I sintomi e segni più comuni sono debolezza improvvisa, irritabilità, sonnolenza, sete intensa, pelle e mucose asciutte, calo della pressione arteriosa

Cosa fare: Stimolare subito il lavoratore a bere in abbondanza. In caso di forte sudorazione, reintrodurre insieme ai liquidi anche i sali minerali persi con uno snack e/o integratori. Se i sintomi non migliorano contattare il medico competente e in caso di sintomi gravi allertare il 112/118

4. **L'ESAURIMENTO O STRESS DA CALORE** è caratterizzato da un esaurimento della capacità di adattamento (del cuore e del sistema termoregolatorio), specie in soggetti non acclimatati sottoposti a sforzi fisici intensi.

I segni e sintomi di esaurimento da calore sono: **mal di testa, nausea, vertigini, debolezza, irritabilità, confusione, sete, forte sudorazione e una temperatura corporea superiore a 40° C.**

Cosa fare: I lavoratori con esaurimento da calore devono essere spostati in un luogo fresco e, se non è presente nausea, incoraggiati a sorseggiare acqua fresca con sorsi brevi ma frequenti, ad alleggerire l'abbigliamento e a **raffreddare con acqua fredda** testa, collo, viso e arti.

I lavoratori con segni o sintomi di esaurimento da calore dovrebbero essere portati all'osservazione del medico o al pronto soccorso per la valutazione e il trattamento medico.

Se i sintomi peggiorano, deve essere allertato il 112/118. Qualcuno deve sempre rimanere con il lavoratore fino all'arrivo dei soccorsi.

5. Il **COLPO DI CALORE**, la condizione clinica più grave associata all'esposizione al calore. Si verifica quando il centro di termoregolazione dell'organismo è gravemente compromesso dall'esposizione al caldo e la temperatura corporea sale a livelli critici (superiori a 40°C).

Si tratta di un'emergenza medica che può provocare danni agli organi interni e nei casi più gravi la morte.

I segni e sintomi del colpo di calore comprendono: cute secca e ardente per blocco dei meccanismi centrali della termoregolazione e arresto della sudorazione, **alterazione dello**



stato mentale (es. delirio), iperventilazione, tachicardia, aritmie cardiache, rabdiomiolisi, malfunzionamento organi interni, perdita di coscienza, fino allo shock.

Cosa fare: Se un lavoratore mostra i segni di un possibile colpo di calore, è **necessario chiamare immediatamente il 112/118. Fino all'arrivo dei soccorsi è importante spostare il lavoratore in un'area fresca e ombreggiata e rimuovere quanti più indumenti possibile, bagnare il lavoratore con acqua fredda**, ad esempio passando asciugamani bagnati con acqua fredda su testa, collo e viso arti e far circolare l'aria per accelerare il raffreddamento.

Per le lavorazioni effettuate all'aperto, soprattutto, ma non solo, in estate, è necessario prevenire anche gli effetti dell'esposizione alla radiazione solare. Essi sono prevalentemente a carico della cute e degli occhi e possono essere con insorgenza sia a breve termine che a lungo termine.

Fra i più frequenti effetti a breve termine ricordiamo:

- **L'eritema solare** a carico della cute: indotto essenzialmente dalla componente UVB. Nelle forme gravi (ustioni solari) un eritema marcato può accompagnarsi a edema e fiitene (ustioni gravi) nelle zone foto- esposte
- **fotocongiuntivite**, per interessamento della membrana congiuntivale esposta, o **fotocheratite** per il coinvolgimento della cornea

Sarebbe auspicabile integrare i presidi di primo soccorso con ausili idonei ad eseguire azioni di primo intervento in caso di insorgenza di disturbi correlati al caldo e/o alla radiazione solare previa consultazione con il medico competente che collabora con il datore di lavoro nella predisposizione delle misure di emergenza ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 81/08 (a titolo puramente esemplificativo si potrebbero aggiungere integratori di sali minerali, mantellina esotermica, maggior numero di confezioni di ghiaccio). Gli addetti al primo soccorso devono essere adeguatamente formati sulle misure di emergenza da mettere in atto inerenti tali particolari fattori di rischio.

Sorveglianza sanitaria [4]

Ai sensi dell' art.185 del D. Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del Titolo VIII sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro a cui lo stesso medico deve collaborare ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria permetterà sia di formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica che di monitorare le condizioni di salute dei lavoratori. Particolare attenzione sarà posta dal medico competente ai soggetti particolarmente suscettibili (assunzione di farmaci e condizioni mediche particolari).

Analisi preliminare alla valutazione del rischio

Negli ambienti indoor occorre prima di tutto verificare se siano presenti vincoli legati al ciclo produttivo che impediscano il raggiungimento del comfort termico; in caso di assenza di tali vincoli, l'obiettivo deve essere il comfort termico (ad esempio uffici, aule, attività commerciali); in particolare vista la maggiore probabilità di presenza in tali ambienti di soggetti particolarmente sensibili, i requisiti dovrebbero essere quelli degli edifici di categoria A secondo la norma EN 16768-2, che implicano condizioni molto prossime alla neutralità termica [5]

Al contrario, qualsiasi ambiente all'aperto è vincolato perché direttamente legato alle condizioni climatiche, ed è quindi a rischio stress da caldo.



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 12 di 29

Al fine di individuare in via preliminare la presenza/assenza di criticità relative al microclima in una attività lavorativa, a prescindere dalla tipologia di attività e dal fatto che essa sia effettuata all'aperto o al chiuso, può essere usata la seguente lista di controllo già presente nel documento delle Indicazioni Operative redatto dal Coordinamento Tecnico delle Regioni [2]:

Fattore	Descrizione	SI
Temperatura aria	Ambienti chiusi: La temperatura dell'aria è mai superiore a 28 °C o inferiore a 12 °C?	
	La temperatura dell'aria è soggetta a escursioni termiche nell'arco della giornata lavorativa?	
	La temperatura dell'aria è soggetta a forti cambiamenti in relazione alle condizioni meteorologiche esterne?	
Temperatura radiante	Sono presenti sorgenti calde nell'ambiente legate al ciclo produttivo?	
	Sono presenti vetrate, coperture etc. che inducono disagio termico nell'ambiente in relazione alle condizioni meteo esterne?	
Umidità	Ci sono macchinari /attrezzature che producono vapore?	
	L'umidità dell'ambiente di lavoro è influenzata dalle condizioni esterne? Sono evidenti macchie di umidità/ muffa?	
	L'aria è percepita come troppo secca? (umidità relativa è mai inferiore al 30%)?	
Flussi d'aria	Nell'ambiente di lavoro sono riscontrabili flussi d'aria calda o fredda ?	
	I lavoratori lamentano spifferi/ correnti d'aria fastidiose?	
Dispendio metabolico (sforzo fisico)	Il lavoro svolto richiede mai sforzo fisico in condizioni di caldo?	
	I lavoratori svolgono lavoro sedentario in condizioni di freddo?	
DPI e Indumenti di lavoro	Il lavoro richiede l'impiego di DPI per proteggersi da agenti chimici, fisici e biologici, maschere, tute speciali, guanti, caschi etc.)	
	I lavoratori usano DPI impermeabili al vapore?	
	E' necessario indossare indumenti di lavoro non modificabili in relazione alle condizioni meteo?	
	E' necessario indossare protezioni delle vie respiratorie?	

Qualora la lista di riscontro presenti almeno un "SI" andrà condotta una valutazione specifica finalizzata alla riduzione ed al controllo delle criticità evidenziate, ed all'attuazione delle misure di tutela conseguenti. Si ribadisce che se la presenza del rischio non è determinata da una specifica esigenza produttiva il Datore di Lavoro, ai sensi dei punti 1.9.2: Temperatura dei locali ed 1.9.3: Umidità, dell'All. IV del D. Lgs. 81/08, deve come prima azione riportare le condizioni di comfort termico nell'ambiente di lavoro (climatizzazione, isolamento dell'ambiente).

Strumenti di ausilio alla valutazione del rischio

Gli strumenti di supporto alla valutazione del rischio di tipo previsionale possono essere:

- l'indice HI (L'indice di calore, o Heat Index), è normalmente utilizzato per comunicare alla popolazione condizioni in cui è necessario adottare misure di prevenzione perché di più facile applicazione, maggiormente cautelativo, tenuto conto che la popolazione comprende



anche soggetti in età non lavorativa, molto giovani o molto anziani e soggetti con varie fragilità. Tiene conto solo dei parametri temperatura e umidità relativa dell'aria e viene normalmente riportato anche dai siti che diffondono le previsioni del tempo. Tale indice non tiene conto di fattori quali l'intensità dell'attività svolta, l'abbigliamento indossato (e presenza di DPI), pertanto la valutazione del rischio andrà svolta con indici che tengano conto di maggiori fattori.

- il portale Worklimate ospita una piattaforma previsionale di allerta a 3 giorni, per un primo screening dei rischi legati allo stress da caldo dei lavoratori sul territorio nazionale. La valutazione è effettuata stimando l'Indice WBGT (vedi paragrafo seguente). Le ipotesi di calcolo sono fornite per un lavoratore sano (in assenza di condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo e che non indossa dispositivi di protezione individuale o che comunque indossa un abbigliamento che non determina un ulteriore aumento del rischio. Le previsioni sono personalizzate sulla base di diversi scenari espositivi outdoor (ombra/sole/attività fisica intensa/attività fisica moderata). [6]

Tali strumenti sono prevalentemente utilizzabili per gli ambienti outdoor ma possono essere utili per tutti quegli ambienti che risentono delle condizioni meteo esterne.

Le valutazioni del rischio di esposizione al caldo o a radiazione solare possono essere effettuate a partire dai parametri fisici direttamente misurati nel luogo di lavoro o dati storici e che quindi sono utilizzati da specialisti e richiedono una specifica preparazione e la disponibilità di strumenti di misura sofisticati. In questo caso le metodologie più utilizzate sono l'Indice WBGT ed il metodo PHS (vedi ad esempio calcolatori sul Portale Agenti Fisici [7]).

Indici per la valutazione del rischio

Gli indici e le metodiche che abbiamo oggi a disposizione e che sono riconosciuti dagli standard internazionali, per effettuare una valutazione degli ambienti caldi sono due: l'indice WBGT (descritto nella UNI EN ISO 7243) ed il metodo PHS (affrontato nella UNI EN ISO 7933).

La metodica che utilizza l'Indice WBGT, tiene conto, oltre ai parametri fisici ambientali, anche del vestiario e dell'impegno metabolico. L'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) nasce nella metà del secolo scorso ad uso militare, è di facile calcolo a partire dai dati di temperatura e velocità dell'aria, temperatura radiante, umidità ed isolamento del vestiario, il risultato deve essere confrontato con i valori limite stabiliti sulla base del dispendio metabolico e dello stato di acclimatemento del lavoratore.

L'indice WBGT è sicuramente di facile applicazione ma permette di fare una valutazione dello stress termico grossolana, di primo screening. La metodica da preferire per una valutazione più accurata di un ambiente caldo è rappresentata dal metodo PHS, che restituisce gli andamenti nel tempo della stima della temperatura rettale e della quantità di liquidi persi nel corso delle otto ore lavorative e, se necessario, la durata massima di esposizione [7]. Si tratta di un algoritmo iterativo che può essere applicato solo quando i parametri fondamentali sono compresi negli intervalli riportati nella tabella



Parameters	Units	Minimum	Maximum
t_a	$^{\circ}\text{C}$	15	50
p_a	kPa	0,5	4,5
$t_r - t_a$	$^{\circ}\text{C}$	0	60
v_a	ms^{-1}	0	3
M	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	56	250
I_{cl}	clo	0,1	1,0

L'ultimo aggiornamento dello standard UNI EN ISO 7933 di ottobre 2023 evidenzia che il metodo non è stato ampiamente validato per condizioni non costanti (sia riguardo i parametri ambientali che per il metabolismo e l'isolamento termico dell'abbigliamento)

Per prevenire il rischio da esposizione a radiazione solare sono presenti nella sezione "Radiazioni ottiche naturali" del Portale Agenti Fisici sia un calcolatore previsionale basato su dati storici, che un calcolatore basato sui dati meteorologici giornalieri e sulle differenti condizioni espositive.

Raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare [8, 9,10]

- Organizzazione del lavoro: limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori outdoor qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore; limitazione dei tempi di esposizione mediante rotazione del personale. Si fa presente che l'individuazione delle ore più a rischio della giornata deve essere effettuata valutando gli indici riconosciuti dalla normativa internazionale (WBGT, PHS) avvalendosi anche degli strumenti presenti sul Portale Agenti Fisici e sul portale Workclimate;
- Acclimatamento: deve essere sempre preso in considerazione nel definire specifiche procedure aziendali, sia per i nuovi assunti che a seguito di interruzioni dell'attività lavorativa
- Favorire l'acclimatamento quando esiste uno sbalzo termico fra ambienti diversi, ad esempio utilizzando ambienti di passaggio con condizioni termiche intermedie [11]
- Vestiario idoneo, comodo, di fibre naturali e con colori chiari
- Corrette Idratazione ed alimentazione sia durante l'attività lavorativa che in previsione di condizioni termiche complesse, tenendo anche conto di eventuali esigenze religiose
- Disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro, con la raccomandazione che i lavoratori facciano la massima attenzione al loro stato di idratazione
- Informazione e formazione ai lavoratori sugli effetti sulla salute dello stress da caldo e dell'esposizione alla radiazione solare, sulle misure di tutela dei rischi specifici e sull'attuazione delle procedure di emergenza, da effettuarsi in una lingua che i lavoratori comprendono
- Qualora il processo di valutazione del rischio evidenzi un'esposizione ai rischi microclima caldo o esposizione solare, deve essere predisposta la sorveglianza sanitaria per verificare la presenza di fattori di rischio, costituzionali o acquisiti.
- Prevedere pause da effettuarsi in luoghi confortevoli
- Designare una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti del caldo e della radiazione solare
- Evitare di lavorare in solitario

Particolare attenzione deve essere posta dal Datore di Lavoro durante i periodi in cui è previsto un "rischio alto" per gli effetti del calore o della radiazione solare. Al fine di garantire le condizioni di



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 15 di 29

salute e sicurezza del personale, il Datore di Lavoro, con il supporto di personale qualificato, dovrà verificare che nella specifica situazione di lavoro sia possibile prevenire le condizioni di stress termico o esposizione solare mettendo in atto specifiche misure di prevenzione e protezione, per esempio con utilizzo di schermi, coperture, lavorazioni al chiuso, gestione degli orari di lavoro.

In caso di lavorazioni in appalto è necessario provvedere all'integrazione del DUVRI con indicazioni specifiche al fine di coordinare le azioni di prevenzione da mettere in atto.

Sono riportate di seguito specifiche schede di autovalutazione che possono essere di supporto al datore di lavoro nell'attività di valutazione dei rischi suddetti.



BIBLIOGRAFIA

- [1] Valutazione del microclima, INAIL 2018:
https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/DOCUMENTAZIONE/2018_Pubblicazione_Microclima_INAIL.pdf.pdf?lg=IT
- [2] Sezione microclima del Portale Agenti Fisici contenenti anche le Indicazioni Operative per il rischio microclima del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome:
https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT
- [3] Portale Worklimate: <https://www.worklimate.it/>
- [4] FAQ A5 sulla Sorveglianza Sanitaria delle Indicazioni Operative sugli Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome:
https://www.portaleagentifisici.it/faq_viewer_microclima.php?id=57
- [5] FAQ C5 sulle condizioni di comfort termico delle Indicazioni Operative sugli Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome:
https://www.portaleagentifisici.it/faq_viewer_microclima.php?id=78
- [6] Piattaforma previsionale del portale Worklimate: <https://www.worklimate.it/scelta-mappa/>
- [7] calcolatori degli indici di stress termico sul Portale Agenti Fisici:
https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_calcolo_stress_termico.php?lg=IT
- [8] materiale informativo del portale Worklimate: <https://www.worklimate.it/materiale-informativo/>
- [9] FAQ D5 sulle misure per prevenire lo stress termico delle Indicazioni Operative sugli Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome:
https://www.portaleagentifisici.it/faq_viewer_microclima.php?id=92
- [10] Lavorare in presenza di temperature elevate: orientamenti per i luoghi di lavoro - European Agency for Safety and Health at Work
https://osha.europa.eu/sites/default/files/Heat-at-work-Guidance-for-workplaces_IT_DISCLAIMER.pdf
- [11] FAQ E4 sulla valutazione degli sbalzi termici delle Indicazioni Operative sugli Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico delle Regioni: e delle Province Autonome
https://www.portaleagentifisici.it/faq_viewer_microclima.php?id=99
- [12] Materiali documentali relativi alle attività di raccolta in pieno campo e in serra in multilingue
<https://www.prevenzioneagricoltura.it/documenti/orientamento/>
- [13] Linee Guida Sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura
La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali
Buone pratiche organizzative ed operative
<https://www.prevenzioneagricoltura.it/documenti/lineeguida/>



Indicazioni specifiche per il comparto agricoltura

I lavoratori stagionali in agricoltura sono prevalentemente occupati nelle operazioni di raccolta della frutta e verdura, mansioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali, prestando la propria attività in più aziende nel corso dell'anno.

In tali attività sono presenti potenziali rischi da *temperature severe*.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori a tempo determinato e stagionali; si rimanda pertanto alle Linee Guida Sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura [12,13]- La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, buone pratiche organizzative ed operative.

Oltre a quanto già indicato nella parte generale, è necessario sensibilizzare il lavoratore a

- non lavorare a torso nudo ed indossare abiti leggeri a trama fitta, traspiranti e di colore non bianco, a meno che non si tratti di abbigliamento tecnico con certificata protezione dalla radiazione UV; tali indumenti devono ricoprire buona parte del corpo (es. maglietta a maniche lunghe).
- Si raccomanda di proteggere testa, collo e orecchie indossando, in dipendenza dal tipo di attività lavorativa svolta, casco o copricapo dotato di copricollo o "cappello da legionario".
- È inoltre importante indossare occhiali da sole con filtri UV adeguati, preferibilmente avvolgenti o con protezione laterale.;
- fare pause in zone ombreggiate anche se non si è particolarmente stanchi;



73201721



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE COMPARTO AGRICOLO

ASSETTO E STRUTTURE DI PREVENZIONE

Indicare il numero di operatori addetti al Primo Soccorso e gestione emergenze N.
È presente un addetto al Primo Soccorso per ogni turno di lavoro? SI NO
Gli addetti al Primo Soccorso hanno a disposizione informazioni specifiche su come intervenire in caso di patologie da calore? SI NO
Nominativo Medico Competente

SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Si effettua la Sorveglianza Sanitaria a tutti gli addetti <ul style="list-style-type: none"> ▪ SI ▪ Solo alcuni lavoratori (specificare le motivazioni) ▪ NO (specificare la motivazione)
2. I lavoratori stagionali vengono visitati prima dell'inizio del lavoro <ul style="list-style-type: none"> ▪ SI ▪ NO
3. Il protocollo sanitario include il rischio calore/UV solare <ul style="list-style-type: none"> ▪ SI ▪ NO ▪ Non so
4. Presenza di eventuali idoneità alla mansione con limitazioni relative al rischio calore <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
5. Si sono verificati negli ultimi 5 anni infortuni da colpo di calore <ul style="list-style-type: none"> • SI descrivere modalità e durata evento • NO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Sono consultate le condizioni metereologiche/i sistemi previsionali di allerta caldo? <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
2. Ci sono strumenti di misurazione della temperatura/umidità per gli ambienti chiusi dedicati alla sosta o a eventuali lavorazioni? <ul style="list-style-type: none"> • SI quali • NO
3. Sono raccomandate ed utilizzate specifiche protezioni per l'esposizione a UV (abbigliamento adeguato, ...)? <ul style="list-style-type: none"> • SI quali • NO
4. L'orario e le modalità di lavoro sono organizzati in funzione delle condizioni metereologiche (avvio anticipato, ...)? <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
5. Sono previste pause nel corso delle lavorazioni in funzione delle condizioni micro-climatiche? <ul style="list-style-type: none"> • SI in spazi aziendali dedicati specificare • NO



73201721



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 19 di 29

6. Sono previsti la presenza eventuali punti sosta e rinfresco in prossimità dei campi? <ul style="list-style-type: none">• SI specificare• NO
7. Sono fornite acqua e/o altre bevande <ul style="list-style-type: none">• SI• NO
8. Viene verificata l'adeguatezza dell'abbigliamento per chi opera in pieno campo? <ul style="list-style-type: none">• SI• NO
9. Viene effettuata l'informazione circa il rischio stress da calore ai lavoratori, prima dell'inizio dell'attività in campo? (es, fornitura schede semplificate) <ul style="list-style-type: none">• SI• NO
10. Eventuali ulteriori misure preventive attuate per il rischio stress da calore, quali.....
11. In caso di ondata di calore hai valutato se sono attive misure di integrazione salariale per la sospensione o limitazione dell'attività lavorativa?
note



73201721



Indicazioni specifiche per il comparto edile

Le imprese edili, a causa delle loro specifiche attività, sono particolarmente esposte al rischio di stress da calore. Per tale motivo è molto importante che i lavoratori del comparto conoscano le misure di prevenzione e i primi segnali di allarme legati a questo problema al fine di poter intervenire con tempestività.

Elenco non esaustivo delle lavorazioni che possono comportare la presenza del rischio di stress da caldo e da radiazione solare:

- Montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi;
- Costruzione/Rifacimento tetti ovvero lavori di lattoneria o installazione pannelli fotovoltaici;
- Bonifica/rimozione/smaltimento amianto;
- Lavori stradali;
- Rifacimento della segnaletica stradale;
- Lavori edili o di ingegneria civile di cui all'elenco riportato nell'ALLEGATO X del Dlgs.81/08.

Misure di tutela specifiche

Oltre a quanto già indicato nella parte generale, è necessario sensibilizzare il lavoratore a

- non lavorare a torso nudo ed indossare abiti leggeri a trama fitta, traspiranti e di colore non bianco, a meno che non si tratti di abbigliamento tecnico con certificata protezione dalla radiazione UV; tali indumenti devono ricoprire buona parte del corpo (es. maglietta a maniche lunghe).
- Si raccomanda di proteggere testa, collo e orecchie indossando, in dipendenza dal tipo di attività lavorativa svolta, casco o copricapo dotato di copricollo o "cappello da legionario".
- È inoltre importante indossare occhiali da sole con filtri UV adeguati, preferibilmente avvolgenti o con protezione laterale.;
- fare pause in zone ombreggiate anche se non si è particolarmente stanchi;

Nel caso di lavorazioni nei cantieri edili (Titolo IV del D.Lgs. 81/08) il rischio di esposizione a stress termico dovrà essere trattato all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per le attività interferenti e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le lavorazioni proprie della ditta in appalto. All'interno di tali documenti dovrà esser trovato riscontro anche del processo valutativo e decisionale, comprensivo delle misure di prevenzione del rischio adottate.

Le imprese sono quindi tenute ad integrare i rispettivi POS (Piani Operativi di Sicurezza) prendendo a riferimento almeno le presenti linee di indirizzo e devono definire le misure gestionali che intendono attuare nel cantiere specifico.



73201721



SCHEMA DI AUTOVALUTAZIONE COMPARTO EDILE

ASSETTO E STRUTTURE DI PREVENZIONE

Indicare il numero di operatori addetti al Primo Soccorso e gestione emergenze N.
È presente un addetto al Primo Soccorso per ogni turno di lavoro? SI NO
Gli addetti al Primo Soccorso hanno a disposizione informazioni specifiche su come intervenire in caso di patologie da calore? SI NO
Nominativo Medico Competente

SORVEGLIANZA SANITARIA

<p>1. Si effettua la Sorveglianza Sanitaria a tutti gli addetti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SI ▪ Solo alcuni lavoratori (specificare le motivazioni) ▪ NO (specificare la motivazione)
<p>2. Il protocollo sanitario include il rischio calore/UV solare</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SI ▪ NO ▪ Non so
<p>3. Presenza di eventuali idoneità alla mansione con limitazioni relative al rischio calore</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
<p>4. Si sono verificati negli ultimi 5 anni infortuni da colpo di calore</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI descrivere: modalità e durata evento: • NO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<p>1. Sono consultate le condizioni metereologiche/i sistemi previsionali di allerta caldo?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
<p>2. Ci sono strumenti di misurazione della temperatura/umidità per gli ambienti chiusi dedicati alla sosta o a eventuali lavorazioni?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI quali • NO
<p>3. Sono raccomandate ed utilizzate specifiche protezioni per l'esposizione a UV (abbigliamento adeguato,...)? • SI quali</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO
<p>4. L'orario e le modalità di lavoro sono organizzati in funzione delle condizioni metereologiche (avvio anticipato, ...)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO



73201721



<p>5. Sono previste pause nel corso delle lavorazioni in funzione delle condizioni micro-climatiche?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI in spazi aziendali dedicati specificare • NO
<p>6. Sono previsti eventuali punti sosta e rinfresco in cantiere?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI specificare • NO
<p>7. Sono fornite acqua e/o altre bevande?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
<p>8. Viene verificata l'adeguatezza dell'abbigliamento?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
<p>9. Viene effettuata l'informazione circa il rischio stress da calore ai lavoratori prima dell'inizio dell'attività? (es. fornitura schede semplificate)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
<p>10. Eventuali ulteriori misure preventive attuate per il rischio stress da calore, quali _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>11. In caso di ondata di calore hai valutato se sono attive misure di integrazione salariale per la sospensione o limitazione dell'attività lavorativa?</p>

Scheda integrazione POS

Misure di Prevenzione e Protezione per la prevenzione del colpo di calore

Data _____

Volendo privilegiare l'adozione delle misure gestionali, il Datore di Lavoro assieme a Rappresentante dei Lavoratori se nominato e caposquadra/capocantiere hanno adottato in maniera integrata le seguenti misure:

- variazione dell'orario di lavoro che privilegi le ore più fresche della giornata, previa richiesta di autorizzazione in deroga alle emissioni di rumore da presentare al Comune in cui si svolgono i lavori, per orari compresi tra le 21.00 e le 07.00 o diverso intervallo di orario consultando i regolamenti del comune ove il cantiere è ubicato;

Note obbligatorie: indicare l'orario scelto



73201721



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 23 di 29

- definizione di pause di recupero fisiologico da consumarsi in ambiente termicamente moderato (dotazione di dispositivi ombreggianti, quali ombrelloni o gazebo portatili, ove manchi la possibilità di sostare all'ombra) e garanzia della possibilità di utilizzare liberamente l'acqua potabile fornita dal committente, da pubblici esercizi o soggetti terzi, localizzati nelle immediate adiacenze del cantiere; in alternativa l'impresa deve garantire una dotazione adeguata di acqua fresca, per consentire ai lavoratori di bere e rinfrescarsi sul posto di lavoro (frigo portatile); eventuali accordi con pubblici esercizi (locali, bar) devono essere localizzati nelle immediate vicinanze e si suggerisce uno scambio di comunicazioni scritto (esempio email);

Note obbligatorie: indicare la soluzione di ombreggiamento scelta

- installazione di dispositivi ombreggianti sui mezzi d'opera che ne siano sprovvisti;

Note obbligatorie: indicare cosa è stato installato e su quale mezzo

- istruzioni adeguate e coerenti azioni del capocantiere per organizzare le lavorazioni, evitando per quanto possibile l'esposizione solare diretta (es. privilegiare i lavori sulla facciata in ombra o all'interno dell'edificio nelle ore centrali del giorno);
- DPI adeguati al rischio specifico con una valutazione di prestazione tecnica per la necessaria traspirazione del corpo (T-Shirt alta visibilità in tessuto tecnico) con possibilità di prevedere misure di sicurezza alternative ad indumenti che risultano incompatibili con la necessaria traspirazione del corpo (esempio barriere di delimitazione cantiere stradale).

Note obbligatorie indicare le scelte di indumenti/dispositivi di protezione

- Piano di Emergenza idoneo a consentire l'intervento più rapido possibile dei mezzi di soccorso pubblici (indicazione delle coordinate geografiche, diffusione delle modalità della chiamata di emergenza, addestramento sulle procedure di intervento in attesa dei soccorsi... con definizione del "chi fa che cosa").

Note obbligatorie indicare chi è l'addetto al primo soccorso (scadenza corso formazione 3 anni)

- Altre misure identificate dall'impresa

Firme



73201721



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 24 di 29

Le presenti misure così come selezionate sono state condivise con il Medico Competente mediante:

- Invio copia email in data _____
- Visione in cantiere in data _____
- Altra modalità _____



73201721



Indicazioni specifiche per il comparto logistica

L'impatto delle temperature elevate nella stagione estiva sulla salute dei lavoratori che svolgono la loro mansione, o parte dell'orario lavorativo, all'aperto è già stato trattato nella parte generale e appare evidente come alcuni comparti, in particolare edilizia e agricoltura, lavorazioni stradali e ferroviarie, siano direttamente coinvolti in tale rischio.

Vi sono tuttavia anche ambienti di lavoro indoor che possono subire l'influenza dei parametri microclimatici esterni di temperatura ed umidità particolarmente elevate e per i quali potrebbe non essere conveniente o possibile l'utilizzo di impianti di ventilazione, raffrescamento o climatizzazione (ambienti "ibridi") locali o generalizzati. Anche in tali locali durante la stagione estiva si possono raggiungere condizioni di forte discomfort o stress termico da elevate temperature o situazioni di rischio in caso di lavoratori particolarmente sensibili alle elevate temperature.

Logistica

I magazzini della logistica spesso sono privi di impianti tecnologici per la climatizzazione estiva dei grandi volumi, occupati in prevalenza da merci.

Le mansioni svolte in tali ambienti risentono, in modo più o meno marcato, della variabilità delle condizioni climatiche esterne, anche in relazione alle modalità costruttive dell'immobile, degli impianti tecnologici presenti ed alla organizzazione delle lavorazioni. Le movimentazioni delle merci possono avvenire tramite diversi tipi di attrezzature ma possono essere presenti anche movimentazione manuale dei carichi, picking, e trasporto manuale con diversi livelli di dispendio metabolico. All'interno dei grandi magazzini possono essere presenti sia postazioni di lavoro fisse, in cui vengono svolte mansioni amministrative di ricevimento e spedizione della merce, sia mezzi in movimento, con ribalte o saracinesche che si aprono e si chiudono frequentemente per il passaggio ed il carico delle merci. Possono coesistere attività all'esterno del magazzino, come operazioni di carico e scarico di automezzi, utilizzo di zone all'aperto sotto tettoie per l'immagazzinamento, ed attività all'interno; in caso di magazzini dotati di celle frigorifere, potranno essere anche presenti ambienti a temperatura controllata che possono arrecare ai lavoratori brusche variazioni di temperatura. Tutto questo può rendere l'ambiente della logistica un ambiente di lavoro ibrido, in cui possono coesistere ambienti moderabili ed ambienti vincolati.

Nel comparto della logistica spesso intervengono sullo stesso ambiente più aziende e più datori di lavoro e l'attività viene svolta da committenti, ditte in appalto, lavoratori interinali

Oltre al Documento di valutazione del rischio ricopre importanza anche il Documento di valutazione dei rischi interferenti, ove anche le condizioni ambientali microclimatiche dell'ambiente di lavoro dovranno essere condivisi ed affrontati con le relative responsabilità di tutti tra datore di lavoro committente e datori di lavoro delle aziende in appalto.



73201721



SCHEMA DI AUTOVALUTAZIONE COMPARTO LOGISTICA

ASSETTO E STRUTTURE DI PREVENZIONE

Indicare il numero di operatori addetti al Primo Soccorso e gestione emergenze N.
È presente un addetto al Primo Soccorso per ogni turno di lavoro? SI NO
Gli addetti al Primo Soccorso hanno a disposizione informazioni specifiche su come intervenire in caso di patologie da calore? SI NO
Nominativo Medico Competente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<p>1. La valutazione del rischio microclima è stata effettuata?</p> <p style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> Con misure in data <input type="checkbox"/> Senza misure in data <input type="checkbox"/> Giustificazione di assenza di rischio (.....) </p>												
<p>2. La valutazione del rischio ha messo in evidenza possibili situazioni di forte discomfort o condizioni di possibile stress da caldo durante la stagione estiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si • Si , in parte • No 												
<p>3. I luoghi di lavoro risentono delle condizioni microclimatiche esterne in caso di elevate temperature e umidità?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì in quanto vi sono lavorazioni all'esterno dell'edificio • Sì in quanto non sono presenti impianti di climatizzazione/raffrescamento • Sì in quanto gli impianti di climatizzazione/raffrescamento non sono presenti in tutte le aree di lavoro • No in quanto tutti i luoghi di lavoro sono dotati di impianti di climatizzazione/raffrescamento e non vi sono lavorazioni all'aperto 												
<p>4. La struttura è dotata di impianti</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Di ventilazione</td> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> localizzata</td> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> generale</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Di raffrescamento</td> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> localizzata</td> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> generale</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Di climatizzazione</td> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> localizzata</td> <td style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> generale</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">• Nessun impianto per la stagione estiva</td> </tr> </table>	• Di ventilazione	<input type="checkbox"/> localizzata	<input type="checkbox"/> generale	• Di raffrescamento	<input type="checkbox"/> localizzata	<input type="checkbox"/> generale	• Di climatizzazione	<input type="checkbox"/> localizzata	<input type="checkbox"/> generale	• Nessun impianto per la stagione estiva		
• Di ventilazione	<input type="checkbox"/> localizzata	<input type="checkbox"/> generale										
• Di raffrescamento	<input type="checkbox"/> localizzata	<input type="checkbox"/> generale										
• Di climatizzazione	<input type="checkbox"/> localizzata	<input type="checkbox"/> generale										
• Nessun impianto per la stagione estiva												
<p>5. La struttura è dotata di aperture che possono favorire la ventilazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ribalte/portoni possono essere lasciate aperte e in condizioni di sicurezza <input type="checkbox"/> Finestrature a parete apribili agevolmente <input type="checkbox"/> Lucernari apribili agevolmente • No 												



73201721



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 27 di 29

<p>6. Le finestrate e i lucernari possono essere schermati dalla radiazione solare?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì • No
<p>7. Vi sono locali dedicati alle pause programmate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>dotati di raffrescamento / climatizzazione /ventilazione (avendo cura di evitare differenze di temperatura > 7 gradi rispetto alla temperatura esterna) <input type="checkbox"/>dotati di arredi <input type="checkbox"/>dotati di distributori di acqua • No
<p>8. Sono presenti distributori di acqua fresca nei pressi delle postazioni di lavoro?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì • No
<p>9. Sono presenti zone ad elevate differenze di temperatura ambiente (per la presenza di reparti frigoriferi a temperatura controllata, celle freezer....) che sottopongono i lavoratori a bruschi sbalzi termici?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì quali <input type="checkbox"/> sono stati messi a disposizione idonei DPI per l'ingresso in queste zone • No
<p>10. Sono consultate le condizioni metereologiche/i sistemi previsionali di allerta caldo?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì specificare • No
<p>11. Sono presenti strumenti di misurazione della temperatura/umidità per gli ambienti chiusi ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì quali • No
<p>12. Sono state effettuate l'informazione e la formazione sul rischio stress da caldo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>Con riferimento alle procedure aziendali riferite alle misure di tipo organizzativo <input type="checkbox"/>Anche in lingua straniera <input type="checkbox"/>Con illustrazione dei sintomi di stress da caldo <input type="checkbox"/>Con riferimento alle misure immediate di primo soccorso • No
<p>13. Sono presenti soluzioni organizzative specifiche da mettere in atto in caso di ondata di calore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>Rotazione del personale nelle aree più a rischio (zone di carico/scarico, lavorazioni ai piani alti o aree poco ventilate ...) <input type="checkbox"/>Brevi pause programmate in locali di riposo idonei <input type="checkbox"/>Variazione degli orari di lavoro (anticipare l'inizio delle lavorazioni, sospendere le lavorazioni nelle ore centrali della giornata, evitare le lavorazioni più faticose nelle ore più calde della giornata ...) <input type="checkbox"/>Evitare le lavorazioni in solitario



73201721



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 28 di 29

<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>Variazione di mansione per eventuali lavoratori sensibili</p> <ul style="list-style-type: none"> • No
<p>14. I lavoratori sono sottoposti a sforzo fisico medio/alto (es. movimentazione manuale della merce, camminate veloci, trasporto manuale, picking....) che può aggravare il rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì specificare • No
<p>15. I mezzi di movimentazione della merce uomo a bordo e chiusi (carrelli elevatori, camion) sono dotati di cabine climatizzate?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì • No
<p>16. Si effettua la sorveglianza sanitaria a tutti gli addetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì • Solo ad alcuni lavoratori (specificare la motivazione) • No (specificare motivazione)
<p>17. Il protocollo sanitario include il rischio calore e UV solare in caso di lavorazioni all'aperto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì • No • Non so
<p>18. Sono presenti eventuali idoneità alla mansione con limitazioni relative al rischio calore o UV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì • No
<p>19. Si sono verificati negli ultimi 5 anni infortuni da colpo di calore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì descrivere modalità e durata eventi • No
<p>20. Sono obbligatori particolari DPI o tipologie di divise che possono limitare o impedire la traspirazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì quali • No
<p>21. E' disponibile abbigliamento idoneo alle lavorazioni al sole in caso di attività lavorativa all'aperto (abbigliamento traspirante e protezione dalla radiazione UV)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sì quale • No • No, è lasciato alla scelta del lavoratore
<p>22. Eventuali altre misure preventive per il rischio stress da calore messe in atto o previste</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



ALLEGATO A DGR n. 376 del 19 maggio 2026

pag. 29 di 29

.....
23. In caso di ondata di calore hai valutato se sono attive misure di integrazione salariale per la sospensione o limitazione dell'attività lavorativa?
NOTE _____ _____ _____ _____



(Codice interno: 583097)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 378 del 19 maggio 2026

Procedure in ambito sanitario per rischio ondate di calore ai fini della prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana e in altre categorie di persone a rischio: indicazioni per l'Estate 2026 e seguenti.*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si forniscono alle Aziende sanitarie e alle strutture a vario titolo interessate indicazioni per l'anno 2026 e seguenti, al fine di fronteggiare il disagio fisico determinato dalle elevate temperature estive, nella popolazione a rischio.

L'Assessore Paola Roma per l'Assessore Gino Gerosa, di concerto con l'Assessore Paola Roma e l'Assessore Elisa Venturini, riferisce quanto segue.

Tra le situazioni di emergenza, la cui gestione deve avvenire attraverso un'attività di coordinamento delle strutture interessate, rientrano le ondate di calore e gli effetti sulla salute della popolazione. Sia a livello internazionale, che a livello nazionale e regionale, è infatti riconosciuta la criticità dell'effetto delle condizioni climatiche estreme sulla mortalità.

Per il monitoraggio delle condizioni climatiche e la previsione e prevenzione degli effetti delle ondate di calore la Regione del Veneto, utilizzando un sistema di allarme sviluppato a livello locale, ha elaborato annualmente un "Protocollo Sanitario Operativo" per la prevenzione della mortalità causata da elevate temperature nella popolazione anziana al di sopra dei 75 anni o con patologie croniche invalidanti, attivando specifici piani sanitari operativi al fine di intervenire prontamente negli stati di rischio e "fragilità".

A tal fine, partendo dai dati dell'indice humidex (indicatore del disagio climatico che tiene conto della temperatura e dell'umidità) e dei decessi nei Comuni Capoluogo di Provincia (disaggregato per mese ed età / cut-off: 75 anni) elaborati dal Servizio epidemiologico regionale (SER) di Azienda Zero, annualmente (da ultimo con DGR n. 385 del 15.4.2025) è stato adottato il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto" con validità dal 1° giugno al 15 settembre. Nell'ambito di detto Protocollo:

- la Regione è stata suddivisa in fasce climatiche (Costiera, Montana-Val Belluna, Pedemontana, Pianeggiante-continentale) e sono state individuate le principali categorie di soggetti a rischio (in particolare anziani sopra i 75 anni o con patologie croniche invalidanti);
- è stata prevista la trasmissione a referenti istituzionali ed operativi di un Bollettino quotidiano - a cura dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) - indicante le previsioni del disagio fisico prevalente e qualità dell'aria, sulla base di tre classi di disagio: "assente", "debole/moderato", "intenso" (codificate con colorazioni differenziate, rispettivamente verde, arancio e rosso);
- in caso di previsione di disagio intenso prolungato - e sentito preventivamente il medico di turno individuato dal Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica ex DGR n. 970 del 26.8.2025 - è stata prevista una procedura di comunicazione della dichiarazione dello stato di allarme climatico per disagio fisico da parte della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, per il tramite del Centro Funzionale Decentrato (CFD), alle strutture in grado di rispondere attivamente ai bisogni sanitari della popolazione a rischio;
- è stato definito il ruolo e le sinergie tra i vari Enti/servizi coinvolti, in primis il Sistema Regionale della Prevenzione, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, le Direzioni dei Distretti (attraverso le loro molteplici articolazioni funzionali: Medici di Medicina Generale, Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, la Rete della residenzialità extraospedaliera definitiva e temporanea ecc.), i Servizi Ospedalieri, il Sistema dell'Emergenza/Urgenza (che coinvolge la rete del SUEM 118 e Strutture di Pronto Soccorso), la componente sociale (Servizi Sociali - Amministrazioni Comunali, in raccordo con le Associazioni di volontariato e con gli Enti di promozione sociale del territorio);
- si è dato incarico alle Aziende Ulss di dotarsi di uno specifico Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza definendo ruoli ed attività.

Nel corso degli anni, è stato implementato l'interfaccia operativa del Protocollo medesimo, coinvolgendo anche nuovi servizi via via introdotti nel corso degli anni (quali: Centrali Operative territoriali - COT, e da ultimo Numero Unico Armonizzato NEA 116117, inizialmente introdotto in via sperimentale ed ora in progressivo ampliamento in tutto il territorio regionale, che prevede la disponibilità di un operatore 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per fornire un'assistenza diretta o tramite il trasferimento di chiamata al servizio competente, a valenza sociosanitaria).

Nel contesto sopra descritto la tematica citata, in ottica di omogeneità informativa con i rischi di protezione civile trattati dal CFD della Regione del Veneto, sarà inserita nella documentazione previsionale e di allertamento nella valutazione del disagio fisico e conseguente livello di allerta per il rischio ondate di calore, pur operando tale rischio in ambito prettamente ed esclusivamente sociosanitario. A tal fine, un Gruppo di lavoro attivato con apposita comunicazione del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e composto da rappresentanti del CFD della Regione del Veneto, ARPAV e Protezione civile regionale, Uffici regionali sanitari (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria - U.O. Prevenzione - Sanità pubblica e Direzione programmazione sanitaria - U.O. Cure primarie) e Aziende ULSS ha proceduto a svolgere gli opportuni approfondimenti e aggiornamenti sia dal punto di vista contenutistico-sanitario che operativo.

I lavori hanno portato alla definizione delle modalità di valutazione e comunicazione del disagio fisico e la conseguente allerta per rischio ondate di calore nella nuova documentazione di previsione e allertamento regionale di protezione civile, con le seguenti variazioni rispetto alla prassi previgente:

- revisione delle soglie e dei livelli di allerta tenuto conto della particolare natura del Protocollo (in quanto mirato ad attivare procedure di carattere esclusivamente socio - sanitario ed in quanto posto a tutela di particolari fasce di popolazione): alla previsione di "disagio fisico da assente a moderato" o "disagio intenso con durata <2 giorni" corrisponde il codice colore verde, mentre alla previsione di "disagio fisico intenso di durata >2 giorni" corrisponde il codice colore giallo);
- definizione dei principali scenari di evento e degli effetti e danni sulla salute in particolari categorie di persone (ad es. anziani, bambini, donne in gravidanza, soggetti affetti da malattie croniche, persone che svolgono attività prolungate e intense all'aria aperta esposti al calore nelle ore centrali della giornata).

Sono rimasti invece invariati tutti i principali elementi del "Protocollo caldo" previgente, quali:

- il periodo di vigenza del Protocollo (dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno);
- gli indicatori utilizzati per la valutazione del disagio fisico ossia l'indice humidex, che tiene conto della temperatura e dell'umidità;
- la previsione del disagio fisico, effettuata per gli ambiti morfo-climatici in cui è suddiviso il territorio regionale, costa, pianura, pedemontana e montana (quest'ultima sempre con la rilevazione riferita alla Val Belluna estesa alle zone che avendo quote diversificate non risultano oggetto di valutazione specifica), ora riferita alle nuove zone di allerta individuate dal CFD.

Quanto sopra ha trovato formalizzazione con DGR n. 300 del 28.4.2026, che ha ridefinito e implementato il sistema di allertamento regionale aggiornando le modalità di funzionamento del CFD della Regione del Veneto.

Il Gruppo di lavoro sopraccitato:

- ha altresì proceduto a formulare indicazioni operative per la protezione e la prevenzione degli effetti da esposizione al caldo e ad approfondire le categorie di soggetti da definire a rischio (in primis popolazione anziana, ma anche donne in gravidanza e bambini, soggetti con patologie particolari, persone che svolgono attività lavorativa all'aria aperta nelle ore più calde della giornata...). A tal fine il Gruppo di lavoro - ad integrazione delle previgenti disposizioni contenute nella DGR n. 385 del 15.4.2025 - ha predisposto il documento di cui all'**Allegato A** ad oggetto: "Piano di prevenzione delle ondate di calore - Raccomandazioni per la Popolazione Generale con particolare riferimento ai fragili";
- ha proceduto a verificare ruoli e funzioni di enti e strutture a vario titolo interessate e a rivedere le procedure di previsione e allertamento sinora adottate ai sensi della DGR n. 385 del 15.4.2025 in ottica di efficacia e tempestività informativa. A tal fine il Gruppo di lavoro ha predisposto il documento di cui all'**Allegato B** ad oggetto: "Procedure in ambito sanitario per rischio ondate di calore ai fini della prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana e in altre categorie di persone a rischio: indicazioni per l'estate 2026 e seguenti".

La Direzione Programmazione Sanitaria - U.O. Cure Primarie, valutati i documenti predisposti dal Gruppo di lavoro, propone pertanto all'approvazione della Giunta regionale:

- il documento recante il "Piano di prevenzione delle ondate di calore - Raccomandazioni per la Popolazione Generale con particolare riferimento ai fragili", riportato nell'**Allegato A**;
- il documento recante le "Procedure in ambito sanitario per rischio ondate di calore ai fini della prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana e in altre categorie di persone a rischio: indicazioni per l'estate 2026 e seguenti", riportato nell'**Allegato B**.

I documenti trovano applicazione per la stagione estiva 2026 e seguenti e potranno essere oggetto di aggiornamento periodico, con provvedimento della Giunta regionale, prima dell'inizio della stagione estiva (indicativamente aprile/maggio).

Eventuali modifiche di tali documenti, non sostanziali e di carattere meramente operativo, che si rendessero necessarie saranno approvate dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con proprio atto.

Si ricorda altresì, infine, che nell'ambito degli interventi per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ex Decreto del Ministero della Salute 23.5.2022, n. 77, con DGR n. 976 del 6.9.2024 è stato approvato il documento "Progetto sistema di Risposta Sanitaria 116117 - Istituzione delle relative Centrali Operative" finalizzato a gestire le domande di assistenza sanitaria non urgenti.

Il modello regionale del Numero Europeo Armonizzato NEA 116117 prevede la disponibilità di un operatore 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per ricevere un'assistenza diretta o tramite il trasferimento di chiamata al servizio competente, a valenza sociosanitaria. Il servizio, attivato come sperimentazione nel Distretto 1 dell'Azienda ULSS 7, risulta ad oggi in estensione progressiva alle altre Aziende ULSS della Regione.

Il NEA 116117 consente di fornire un sistema di accesso facilitato alle cure mediche non urgenti, ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura e alle informazioni utili all'orientamento dei cittadini, risulta rilevante anche per la tematica oggetto del presente atto, in quanto indirizza il bisogno di bassa intensità verso il setting più appropriato e proporzionato ed evitando il ricorso improprio al Pronto Soccorso, integrandosi nella rete degli attori per la gestione dell'emergenza caldo.

Ogni attività svolta da enti / soggetti a diverso titolo interessati dovrà comunque essere effettuata nel rispetto delle disposizioni e procedure eventualmente adottate a livello nazionale e/o regionale, nel caso si verificassero specifiche situazioni emergenziali.

Si incarica l'U.O. Cure Primarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.M. 23.5. 2022 n. 77;

VISTE le DD.G.R. n. 385 del 15.4.2025, n. 970 del 26.8.2025 e n. 300 del 28.4.2026;

VISTO l'art. 2, co. 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di definire le procedure in ambito sanitario per rischio ondate di calore ai fini della prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana e in altre categorie di persone a rischio nella Regione del Veneto per la stagione estiva 2026 e seguenti;
3. di dare atto che con DGR n. 300 del 28 aprile 2026 è stato ridefinito e implementato il sistema di allertamento regionale aggiornando le modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto anche con riferimento al "Rischio ondate di calore";
4. di prendere atto dei lavori del Gruppo di lavoro attivato con apposita comunicazione del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale che hanno portato alla definizione delle modalità di valutazione e comunicazione del disagio fisico e la conseguente allerta per rischio ondate di calore nella nuova documentazione di previsione e allertamento regionale di protezione civile, come valutato dalla Direzione Programmazione Sanitaria - U.O. Cure Primarie;
5. di approvare il documento recante "Piano di prevenzione delle ondate di calore - Raccomandazioni per la Popolazione Generale con particolare riferimento ai fragili", riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di approvare il documento recante "Procedure in ambito sanitario per rischio ondate di calore ai fini della prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana e in altre categorie di persone a rischio: indicazioni per l'estate 2026 e seguenti", riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di stabilire che i documenti di cui ai punti 5 e 6 hanno validità dalla data di approvazione del presente provvedimento e trovano applicazione per la stagione estiva 2026 e seguenti e potranno essere oggetto di aggiornamento periodico, con provvedimento della Giunta regionale, prima dell'inizio della stagione estiva (indicativamente aprile/maggio);
8. di stabilire in particolare quanto segue:
 - ◆ il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto provvederà alle valutazioni e comunicazioni della previsione del disagio fisico e dell'allertamento per rischio ondate di calore - calcolato sui dati di temperatura e umidità relativa registrati dalle stazioni della rete di monitoraggio ARPAV rappresentative per le diverse zone, o previsto sulla base dei dati dei modelli meteorologici di riferimento - come disciplinato nella DGR n. 300 del 28.4.2026 e contenuto nell'**Allegato B** del presente atto;
 - ◆ l'U.O.C. Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero proseguirà i monitoraggi dell'humidex e dei decessi nei Comuni Capoluogo descritti nell'**Allegato B** del presente atto per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre. Gli esiti dei monitoraggi verranno trasmessi all' Area Sanità e Sociale, alla Direzione Programmazione sanitaria - U.O. Cure primarie, alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, alla Direzione Programmazione e Controllo SSR, al Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza medica e alla Direzione generale ARPAV ai fini delle valutazioni di competenza.
 - ◆ ogni Azienda ULSS elaborerà uno specifico Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza, in forma integrata con le strutture private accreditate provviste di Pronto Soccorso (nel caso dell'ULSS 6 in forma integrata anche con l'Azienda Ospedale - Università Padova, nel caso dell'ULSS 9 in forma integrata anche con l'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona) e con lo IOV, laddove presente nel territorio di afferenza aziendale, conformemente a quanto descritto nell'**Allegato B** del presente atto. Detto Piano, la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario, dovrà in particolare contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità con cui è assicurata la ricezione dell'allarme h 24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di allerta delle strutture interessate;
 - ◆ le Aziende sanitarie ed ospedaliere, lo IOV e Azienda Zero provvederanno a inviare al CFD gli indirizzi e i recapiti utili delle strutture interessate dalle procedure di cui sopra. Detti riferimenti verranno utilizzati ai fini della comunicazione delle previsioni / allerte per disagio fisico/ondate di calore nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre, nonché per la documentazione previsionale e di allertamento per i rischi particolari di protezione civile quali idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi durante tutto il corso dell'anno. Gli Enti sanitari sopra citati provvederanno a tenere costantemente aggiornati gli indirizzari di competenza comunicando al CFD (e per conoscenza alla Direzione programmazione sanitaria - U.O. Cure Primarie e alla Direzione prevenzione - U.O. Prevenzione e Sanità pubblica) eventuali variazioni intervenute;
 - ◆ l'ARPAV alla conclusione delle attività annualmente trasmetterà un elaborato relativo ai dati dell'indice humidex rilevati nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre all'Area Sanità e Sociale, alla Direzione Programmazione sanitaria - U.O. Cure primarie, alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - U.O. Prevenzione e Sanità pubblica e alla Direzione Servizi Sociali per le valutazioni di competenza;
9. di stabilire che ogni attività svolta da enti / soggetti a diverso titolo interessati dovrà comunque essere effettuata nel rispetto delle disposizioni e procedure eventualmente adottate a livello nazionale e/o regionale, nel caso si verificassero specifiche situazioni emergenziali;
10. di autorizzare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ad approvare con proprio atto eventuali modifiche non sostanziali e di carattere meramente operativo dei documenti di cui ai punti 5 e 6;
11. di incaricare l'U.O. Cure Primarie, afferente la Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente provvedimento;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO A DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 1 di 22



PIANO DI SANITÀ PUBBLICA

Piano di Prevenzione delle Ondate di Calore

Raccomandazioni per la Popolazione Generale con particolare
riferimento ai fragili

Versione 1.0 – Anno 2026

Documento destinato: Popolazione generale (il piano per i lavoratori è trattato separatamente)



0c152825



Indice del documento

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI	4
1.1 Contesto	4
1.2 Obiettivi del Piano	5
1.3 Ambito di Applicazione	5
2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ONDATE DI CALORE	6
2.1 Definizione	6
3. IMPATTI SULLA SALUTE: EVIDENZE SCIENTIFICHE	7
3.1 Effetti Fisiopatologici del Calore	7
3.2 Evidenze Epidemiologiche	7
3.3 Indice di Calore Percepito (Apparent Temperature)	8
4. POPOLAZIONI A MAGGIOR RISCHIO	9
4.1 Categorie Vulnerabili	9
4.1.1 Anziani (≥ 65 anni)	9
4.1.2 Bambini e neonati	9
4.1.4 Persone con patologie croniche	10
4.1.5 Persone con sovrappeso/obesità	10
4.1.6 Persone socialmente isolate e svantaggiate	10
4.1.7 Persone senza dimora, migranti	10
4.1.8 Viaggiatori	10
5. RACCOMANDAZIONI PER LA POPOLAZIONE GENERALE	11
5.1 Idratazione	11
Raccomandazioni	11
5.2 Abbigliamento e Comportamenti Individuali	11
Raccomandazioni	11
5.3 Gestione degli Ambienti Domestici	12
Raccomandazioni	12
5.4 Frequentazione di Luoghi Freschi	12
Raccomandazioni	12
5.5 Controllo della Temperatura Corporea e Riconoscimento dei Sintomi	13
Raccomandazioni	13
5.6 Raccomandazioni per gli "animali da compagnia"	13
Raccomandazioni	13
6. RACCOMANDAZIONI PER LE CATEGORIE VULNERABILI	15
6.1 Anziani	15
6.2 Bambini e Neonati	15
6.3 Persone con Patologie Croniche	16



ALLEGATO A DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 3 di 22

6.4 Persone Socialmente Isolate e Svantaggiate	16
7. SISTEMA DI ALLERTA E SORVEGLIANZA	18
7.1 Sistema Nazionale di Sorveglianza	18
7.2 Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute	18
7.3 Ruolo delle ULSS ed Enti Locali	18
8. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	20
8.1 Principi della Comunicazione alla popolazione	20
8.2 Canali e Strumenti di Comunicazione	20
8.3 Messaggi Chiave per la Popolazione	20
9. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI	21
9.1 Riferimenti Normativi	21
9.2 Principali Riferimenti Bibliografici	21

Nota: Il presente Piano potrà essere aggiornato periodicamente, prima dell'inizio della stagione estiva (aprile-maggio), sulla base delle nuove evidenze scientifiche disponibili e delle indicazioni provenienti dal sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale. Per il piano relativo alla protezione dei lavoratori, si rimanda al documento autonomo correlato.



1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

1.1 Contesto

Le ondate di calore rappresentano uno dei principali rischi per la salute pubblica associati ai cambiamenti climatici. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le temperature estreme causano ogni anno migliaia di decessi in Europa, con picchi particolarmente elevati durante eventi eccezionali come l'estate del 2003, in cui si stimano oltre 70.000 morti in eccesso nel continente europeo.

In Italia, il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) e il Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute (Ministero della Salute) costituiscono il quadro di riferimento per le misure di protezione della salute in caso di ondate di calore. Le evidenze scientifiche più recenti indicano un aumento della frequenza, intensità e durata degli eventi di calore estremo in tutto il bacino mediterraneo, con conseguente incremento del rischio per la salute della popolazione.

L'impatto di questi eventi non si distribuisce in modo omogeneo: la mortalità e la morbilità legate al caldo insistono in modo sproporzionato su specifiche categorie a rischio aumentato, ovvero:

- Persone anziane (in particolare gli ultra 75enni): l'invecchiamento comporta un declino fisiologico della capacità di termoregolazione e una minore percezione della sete. Il Veneto registra un progressivo invecchiamento, con un'età media salita a 46,9 anni e un indice di vecchiaia superiore alla media nazionale, con picchi nella provincia di Belluno e Rovigo.
- Persone in condizioni di isolamento sociale: vivere soli è un determinante cruciale che ostacola l'adozione di comportamenti protettivi e la tempestiva richiesta di soccorsi.
- Popolazioni in specifici contesti urbani o isolati: vivere in grandi aree urbane soggette al fenomeno dell'"isola di calore" moltiplica i rischi. In Veneto, il 17% della popolazione vive nei quattro comuni con oltre 100.000 abitanti (Verona, Venezia, Padova e Vicenza). Parallelamente, occorre attenzionare i comuni piccolissimi (sotto i 1.000 abitanti) dove il processo di invecchiamento è massimo.
- Popolazione in situazione di fragilità socio-economica: il basso reddito e le barriere linguistico-culturali possono limitare l'accesso ai messaggi preventivi e a spazi climatizzati.
- Soggetti con patologie croniche e psichiatriche: malattie cardiovascolari, respiratorie (BPCO), renali, metaboliche (diabete) e l'assunzione di specifici farmaci, come ad esempio diuretici, antiipertensivi, possono interferire con l'adattamento al calore, in un contesto regionale in cui i tassi di patologie croniche crescono di pari passo con l'invecchiamento demografico.
- Neonati e bambini piccoli (0-4 anni): a causa della ridotta capacità di sudorazione e della totale dipendenza dagli adulti, rimangono un target estremamente vulnerabile.
- Donne in gravidanza: il maggior carico fisiologico per dissipare il calore le rende altamente suscettibili.



1.2 Obiettivi del Piano

Il presente Piano di Sanità Pubblica si propone i seguenti obiettivi:

- Fornire raccomandazioni basate su evidenze scientifiche per la protezione della salute della popolazione generale durante le ondate di calore.
- Identificare le categorie di popolazione a maggior rischio e definire misure di protezione specifiche.
- Definire un sistema di allerta precoce e di sorveglianza epidemiologica.
- Indicare le strategie di comunicazione del rischio verso la popolazione.
- Promuovere comportamenti protettivi e ambienti sicuri nelle abitazioni e negli spazi pubblici.

1.3 Ambito di Applicazione

Il presente documento è rivolto alla tutela della popolazione generale e dei soggetti particolarmente a rischio, con l'obiettivo di identificare azioni preventive mirate per una gestione ottimale delle ondate di calore nei diversi contesti di suscettibilità.



2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ONDATE DI CALORE

2.1 Definizione

Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione; tali condizioni rappresentano un rischio per il benessere e la salute della popolazione. Un'ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica città e non è quindi possibile individuare una temperatura-soglia di rischio valida per l'intero territorio regionale.

La World Meteorological Organization (WMO) definisce un'ondata di calore come un periodo di almeno 5 giorni consecutivi in cui la temperatura massima giornaliera supera di almeno 5°C la temperatura massima media nel periodo di riferimento (1961–1990).

Il Ministero della Salute definisce le ondate di calore quali "condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione; tali condizioni rappresentano un rischio per la salute della popolazione. Un'ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica città e non è quindi possibile individuare una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le latitudini.



3. IMPATTI SULLA SALUTE: EVIDENZE SCIENTIFICHE

3.1 Effetti Fisiopatologici del Calore

L'esposizione prolungata ad alte temperature può determinare un progressivo sovraccarico del sistema termoregolatorio. Il corpo umano mantiene la temperatura corporea entro range fisiologici attraverso meccanismi di sudorazione, vasodilatazione periferica e aumento della frequenza cardiaca. Quando questi meccanismi sono sopraffatti, si possono presentare sintomi più o meno gravi ascrivibili direttamente al calore.

Le principali manifestazioni sintomatologiche correlate al calore, in ordine di gravità crescente, sono:

- Crampi da calore (heat cramps): spasmi muscolari dolorosi dovuti a perdita di sali minerali con la sudorazione.
- Edema da caldo: è la conseguenza di una vasodilatazione periferica prolungata che causa un ristagno di sangue nelle estremità inferiori che, con l'aumento della pressione intravasale, provoca un travaso di liquidi nell'interstizio
- Disidratazione: si manifesta quando il corpo perde più liquidi e sali di quanti ne reintegra. Si manifesta con astenia, vertigini, cefalea, mucose secche, oliguria, ipotensione, tachicardia e sete intensa,
- Sincope da calore (heat syncope): si tratta di un calo transitorio della pressione arteriosa che provoca vertigini, sudore freddo, offuscamento visivo e secchezza delle fauci. Se non gestita tempestivamente, può portare a uno svenimento (perdita di coscienza transitoria) dovuto alla diminuzione dell'apporto di sangue al cervello. Gli episodi lipotimici sono legati alla vasodilatazione periferica e conseguente ipotensione ortostatica. Negli anziani il passaggio da posizione sdraiata/seduta a in piedi rappresenta un momento da attenzionare per prevenire le cadute.
- Esaurimento da calore (heat exhaustion): è una condizione di forte malessere generale causata dallo scompenso termico. È caratterizzata da forte debolezza, nausea, vomito, cefalea intensa, sudorazione profusa (pelle bagnata), ipotensione, tachicardia e temperatura corporea elevata ma inferiore a 40°C.
- Colpo di calore (heat stroke): rappresenta l'emergenza medica più severa, a potenziale rischio di vita, in cui i meccanismi di termoregolazione dell'organismo collassano. Si distingue per una temperatura corporea estremamente elevata (pari o superiore a 39-40°C) associata spesso a pelle arrossata, caldissima e secca (anidrosi) per via del blocco della sudorazione nella sua forma classica. Provoca gravi disfunzioni neurologiche come delirio, stato confusionale acuto, convulsioni, perdita di coscienza prolungata fino al coma. Se non trattata prontamente ha una mortalità >10-15% inducendo insufficienza multiorgano.

3.2 Evidenze Epidemiologiche

La letteratura scientifica internazionale documenta in modo consistente l'associazione tra temperature elevate e aumento della mortalità e morbosità. Studi epidemiologici europei dimostrano che per ogni grado Celsius di incremento al di sopra della soglia di comfort termico si registra un aumento del 2-5% della mortalità giornaliera nelle città europee. Tuttavia la mortalità non sale solo in proporzione lineare all'aumento dei gradi centigradi. Quando il caldo estremo persiste per più giorni consecutivi, si innesca un "effetto ondata" indipendente che amplifica il rischio.



L'estate del 2003 ha rappresentato un evento sentinella: in Italia si sono stimate circa 20.000 morti in eccesso, con i valori più elevati nei soggetti anziani, nelle grandi aree urbane e nei comuni con bassa coesione sociale. Studi più recenti confermano il trend di incremento del rischio nei prossimi decenni a causa del cambiamento climatico.

In tal senso, considerato l'aumento medio delle temperature e la riduzione del numero di giorni con perturbazioni atmosferiche, risulta significativo osservare che l'incremento della mortalità non è solamente associato ai picchi di caldo estremo benché questi presentino il rischio relativo più alto (picco di mortalità). La maggior parte delle morti attribuibili al caldo avviene infatti nei giorni di caldo moderato, cioè in quei giorni in le temperature superano la soglia di comfort ma non raggiungono gli estremi, semplicemente perché questi giorni sono molto più numerosi durante l'estate e il solo discomfort riesce ad avere un impatto significativo sui grandi numeri.

3.3 Indice di Calore Percepito (Apparent Temperature)

L'indice di calore (Apparent Temperature, AT) è un indicatore che combina temperatura dell'aria e umidità relativa per stimare la temperatura percepita dal corpo umano. Valori di AT superiori a 40-41°C sono associati a rischio elevato per la salute anche per soggetti in buona salute, mentre soglie di 32-35°C possono essere già critiche per le categorie vulnerabili.

L'importanza di questo indice risiede nei meccanismi di termoregolazione: quando la temperatura ambientale supera quella cutanea, l'evaporazione del sudore rimane l'unico meccanismo fisiologico a disposizione del corpo per dissipare il calore. Un elevato tasso di umidità e una scarsa ventilazione ostacolano o bloccano del tutto questa evaporazione, causando un rapido e pericoloso innalzamento della temperatura interna corporea.

L'impatto sulla salute è quindi misurabile: lo studio multicentrico europeo PHEWE ha quantificato che per ogni aumento di 1°C della Temperatura Apparente Massima, si registra un incremento della mortalità giornaliera del 3% nelle città del Sud Europa, tra cui quelle italiane.

La Commissione Europea, nel Regolamento (UE) 2021/1119 (European Climate Law), ha riconosciuto il calore estremo come rischio prioritario per la salute pubblica, sollecitando gli Stati membri a sviluppare piani nazionali di adattamento.



4. POPOLAZIONI A MAGGIOR RISCHIO

4.1 Categorie Vulnerabili

L'identificazione precoce delle persone a maggior rischio è fondamentale per orientare le azioni preventive. Le principali categorie vulnerabili, riconosciute dalla letteratura scientifica internazionale (OMS, 2011; ECDC, 2022; Bouchama et al., 2020), sono le seguenti:

4.1.1 Anziani (≥ 65 anni)

Gli anziani rappresentano la categoria più a rischio per effetto del calore. Le ragioni sono ricercabili in alcuni tratti che insorgono con il progredire degli anni come una generale riduzione della sensazione di sete accompagnata da una reazione di sudorazione ritardata in ragione di un numero di ghiandole sudoripare attive ridotto. A ciò si somma una generale riduzione della riserva cardiaca e la presenza di multiple patologie con conseguente assunzione di molteplici farmaci ogni giorno.

Studi clinici indicano che il declino della capacità di dissipare il calore inizia già a 40 anni e diventa evidente nella maggior parte degli individui dopo i 55 anni. Tuttavia il rischio aumenta progressivamente con l'età: gli ultra-75enni presentano un rischio di mortalità da calore da 2 a 5 volte superiore rispetto ai soggetti di 65-74 anni.

4.1.2 Bambini e neonati

I bambini, in particolare sotto i 4 anni, presentano un rapporto superficie della pelle su volume corporeo complessivo sfavorevole il che determina una minore capacità di termoregolazione oltre alla dipendenza dagli adulti per l'idratazione. I neonati sono particolarmente vulnerabili alla sindrome da ipertermia in ambienti chiusi non ventilati.

Si richiama l'attenzione sul rischio associato ad alcuni comportamenti impropri, quali la copertura di passeggini o carrozzine con teli o foulard per finalità di ombreggiamento, che può ostacolare la ventilazione e favorire un rapido incremento della temperatura interna fino a livelli pericolosi. Parimenti, deve essere evitata in modo assoluto la permanenza, anche temporanea, all'interno di veicoli parcheggiati al sole, in considerazione del rapido raggiungimento nell'abitacolo di temperature estremamente elevate e potenzialmente letali.

4.1.3 Donne in gravidanza

Le donne in gravidanza costituiscono una popolazione maggiormente suscettibile agli effetti avversi associati all'esposizione alle ondate di calore, in ragione del maggiore carico fisiologico connesso alla dissipazione del calore (termodispersione sia della donna che del bambino), della più elevata predisposizione alla disidratazione e delle modificazioni ormonali proprie della gravidanza, che possono interferire con i meccanismi di termoregolazione.



4.1.4 Persone con patologie croniche

Le patologie che aumentano il rischio di danni da calore comprendono: patologie cardiovascolari, diabete mellito, malattie renali croniche, patologie psichiatriche (schizofrenia, depressione grave), malattie neurologiche (sclerosi multipla, Parkinson, demenze), patologie respiratorie croniche (BPCO, asma). La polifarmacia rappresenta un fattore di rischio indipendente: diuretici, ACE-inibitori, beta-bloccanti, anticolinergici, antipsicotici e antidepressivi interferiscono con la termoregolazione.

4.1.5 Persone con sovrappeso/obesità

L'eccesso di tessuto adiposo compromette la dispersione del calore e aumenta la produzione di calore metabolico. Il rischio di heat stroke è significativamente maggiore nei soggetti obesi (BMI >30 kg/m²) rispetto ai normopeso.

4.1.6 Persone socialmente isolate e svantaggiate

L'isolamento sociale, la povertà e le condizioni abitative precarie (abitazioni senza climatizzazione, sovraffollamento, abitazioni nei piani alti degli edifici) possono aumentare considerevolmente il rischio. Studi sociologici sull'ondata del 2003 in Francia hanno dimostrato che il rischio di morte era significativamente più elevato nei soggetti che vivevano soli e con scarsi contatti sociali. Più in generale, le persone anziane allettate, non in grado di uscire di casa o a provvedere a se stesse, presentano una condizione di rischio elevata.

4.1.7 Persone senza dimora, migranti

Le persone senza fissa dimora sono esposte al calore senza possibilità di rifugio climatizzato e spesso presentano fattori di rischio aggiuntivi (malnutrizione, dipendenze, patologie croniche non trattate).

4.1.8 Viaggiatori

I turisti stranieri non acclimatati o provenienti da climi freddi sono maggiormente soggetti a rischi di eventi da caldo.



5. RACCOMANDAZIONI PER LA POPOLAZIONE GENERALE

Le seguenti raccomandazioni sono basate su evidenze scientifiche che derivano dalle linee guida dell'OMS (2011, 2021), dall'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control, 2022), dal Ministero della Salute, dalle raccomandazioni fornite dalle Regioni e dalle Aziende Sanitarie e dalla letteratura peer-reviewed più recente.

5.1 Idratazione

Raccomandazioni

- Bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, anche in assenza di sete. In condizioni di caldo estremo o attività fisica, il fabbisogno può aumentare fino a 3-4 litri/die. Il reintegro di acqua e sali è generalmente raccomandabile, eccetto per popolazioni particolari in ragione di specifiche patologie, come i soggetti affetti da scompenso cardiaco, malattie renali, epatiche o epilessia.
- Preferire acqua fresca (non ghiacciata) o bevande analcoliche, succhi di frutta diluiti. Evitare bevande alcoliche o ricche in caffeina (caffè, tè, bevande energizzanti) in quanto aumentano la diuresi e favoriscono la disidratazione.
- Consumare frutta e verdura ad alto contenuto idrico (angurie, cetrioli, pomodori, arance) per integrare l'apporto di acqua e sali minerali.
- In caso di sudorazione intensa e prolungata, considerare bevande con elettroliti o soluzioni reidratanti orali per reintegrare sodio e potassio.
- Evitare bevande gassate zuccherate e ad alto contenuto calorico, che non sostituiscono efficacemente i liquidi persi.
- Consultare il medico curante se si assumono farmaci che alternino la diuresi, in presenza di episodi ipotensivi o di riscontro di calo pressorio significativo (pressione massima < 120; pressione minima < 60).
- Nei lattanti, l'allattamento va mantenuto a richiesta; nel caso diminuisca il numero delle poppate o il bambino appaia poco reattivo, dovrà essere stimolato attivamente. Per i bambini più grandi, l'apporto di acqua va incoraggiato regolarmente, anche se il bambino non comunica di avere sete.

5.2 Abbigliamento e Comportamenti Individuali

Raccomandazioni

- Indossare abiti leggeri, ampi e di colore chiaro, preferibilmente in tessuti naturali (cotone, lino) che favoriscono la traspirazione e la dispersione del calore.
- Proteggere la testa dal sole con cappelli a tesa larga o berretti, cappellini con visiera nei bambini.
- Applicare crema solare con SPF adeguato sulle zone esposte, rinnovando l'applicazione ogni 2 ore in caso di esposizione prolungata.
- Limitare le attività fisiche intense nelle ore più calde (11:00–18:00). Pianificare attività all'aperto nelle ore serali o mattutine.



- Per attività non differibili nelle ore più calde (11:00-18:00), sostare periodicamente all'ombra o in ambienti ventilati quando possibile.
- Rinfrescarsi con docce o bagni freschi (non freddi) per abbassare la temperatura corporea.
- Non lasciare mai bambini, anziani o animali da compagnia in auto parcheggiata al sole: la temperatura interna può superare i 60°C in pochi minuti. Inoltre, prima di entrare nell'abitacolo di un'auto parcheggiata al sole, si raccomanda di ventilare l'abitacolo aprendo gli sportelli prima di salire.
- Prediligere pasti leggeri, privilegiando alimenti a basso contenuto di grassi e di facile digeribilità, con adeguato apporto di carboidrati e proteine.
- Prestare particolare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti, evitando di lasciare fuori refrigerazione i prodotti facilmente deperibili.

5.3 Gestione degli Ambienti Domestici

Raccomandazioni

- Schermare le finestre esposte a sud e a ovest con tende, veneziane o tendaggi chiari (effetto isolante riflessivo) durante le ore più calde. L'evidenza scientifica dimostra che i sistemi di oscuramento esterni (persiane, tapparelle, tende da sole) sono significativamente più efficaci delle tende interne, in quanto bloccano il calore prima che colpisca il vetro ed entri nell'abitazione.
- Aprire le finestre nelle ore più fresche (notte e prima mattina) per favorire la ventilazione naturale. Chiudere finestre e serrande durante le ore più calde per mantenere il fresco all'interno.
- Utilizzare correttamente ventilatori o condizionatori d'aria. I ventilatori meccanici accelerano il movimento dell'aria ma non abbassano la temperatura. Il flusso d'aria non deve mai essere indirizzato direttamente sulle persone, specialmente se malate o costrette a letto. Inoltre, i ventilatori sono efficaci solo se la temperatura dell'aria è inferiore a 35°C; in caso di temperature superiori, diventano controproducenti poiché favoriscono la disidratazione senza ridurre il rischio termico.
- Impostare il condizionatore a 24-26°C: temperature troppo basse aumentano il rischio di shock termico al momento dell'uscita e comportano sprechi energetici. Se il tasso di umidità è alto in assenza di temperature estreme, è raccomandato l'uso del solo deumidificatore per migliorare il comfort. È inoltre necessario curare l'igiene e la manutenzione periodica pulendo i filtri per evitare che accumuli di polveri e scorie vengano messi in circolazione nei locali dallo stesso impianto di condizionamento. Evitare di cucinare con forno e fornelli nelle ore più calde; preferire pasti freddi o leggermente cotti, possibilmente preparandoli in orari freschi.
- Utilizzare tessuti da letto leggeri e traspiranti (lenzuola di cotone).

5.4 Frequentazione di Luoghi Freschi

Raccomandazioni

- Si raccomanda di trascorrere almeno 2-3 ore al giorno in luoghi freschi o climatizzati (es. centri commerciali, biblioteche, musei, cinema, o altre strutture pubbliche accessibili) per permettere all'organismo di abbassare la temperatura corporea e recuperare dallo stress termico.
- Qualora si dovesse permanere all'esterno nelle aree di maggiore intensità di calore si raccomanda di fare soste periodiche all'ombra o in ambienti condizionati.



- Visionare la pagina di Enti, Associazioni e Amministrazioni Locali per conoscere localizzazione e modalità di accesso ai centri di ristoro pubblici o 'oasi di fresco' (cooling centres) attivati durante l'allerta caldo. Evitare di recarsi in spiaggia o in ambienti assolati nelle ore di picco (11:00–16:00). Se si frequenta il mare o la piscina, applicare protezione solare e idratarsi frequentemente.
- È sconsigliato recarsi nei parchi pubblici o nelle aree verdi cittadine nella fascia oraria compresa tra le 11:00 e le 16:00. Oltre all'esposizione al calore, in queste ore e in queste aree si registrano i picchi massimi di ozono, un gas che si forma spontaneamente e che ha proprietà irritanti delle vie aeree, peggiorando i sintomi respiratori specialmente nei soggetti asmatici.

5.5 Controllo della Temperatura Corporea e Riconoscimento dei Sintomi

Raccomandazioni

- In caso di malessere aspecifico misurare la temperatura corporea e controllare le urine: urine concentrate e scure indicano disidratazione.
- Riconoscere i sintomi precoci del colpo di calore: mal di testa, vertigini, nausea, confusione, cute calda e secca, temperatura corporea >38°C.
- In caso di sintomi di esaurimento da calore o colpo di calore, allontanarsi immediatamente dalla fonte di calore, idratarsi, applicare panni umidi freschi sul corpo e ricercare una fonte di ventilazione, favorendo il raffreddamento per evaporazione. Può essere utile sdraiarsi o sdraiare la persona sintomatica tenendo le gambe sollevate di circa 30° rispetto al tronco, così prevenire cadute e facilitare il ritorno venoso al cuore.
- Se una persona presenta sintomatologia severa, con perdita di coscienza o temperatura >40°C chiamare il 118.
- Non somministrare antipiretici (paracetamolo, ibuprofene) in caso di ipertermia da calore: sono efficaci solo nella febbre infiammatoria, non nell'ipertermia. In questo scenario, al contrario, potrebbero gli effetti tossici, in assenza di benefici, potrebbero prevalere.

5.6 Raccomandazioni per gli “animali da compagnia”

Raccomandazioni

- Se gli animali sono tenuti all'aperto (in giardino, in terrazza, etc.), assicurarsi che abbiano a disposizione un luogo ombreggiato e ventilato dove sostare;
- Evitare le passeggiate nelle ore calde. Tenere in considerazione che l'asfalto è bollente e gli animali potrebbero scottarsi le zampe: particolare attenzione, quindi, alle passeggiate in città. Eventualmente, dotare l'animale delle apposite “calzature” per proteggere le zampe dal contatto con le superfici troppo calde;
- In generale, ridurre le attività sportive con/degli animali;
- Assicurarsi che gli animali abbiano sempre acqua fresca a disposizione nella sua ciotola: se usciamo con loro, portiamoci dietro una bottiglietta d'acqua per farli bere;
- Non lasciare mai gli animali in macchina: la temperatura all'interno dell'abitacolo, infatti, sale rapidamente, anche con i finestrini aperti, e può superare i 60°. Se si dovesse notare un animale chiuso all'interno di un'automobile, prestare attenzione ai sintomi di un colpo di calore (problemi di respirazione, spossatezza generalizzata). In questi casi un intervento immediato può salvargli la vita:



ALLEGATO A DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 14 di 22

se non si riuscisse a rintracciare il proprietario dell'autovettura, chiamare subito le forze dell'ordine. Fino al loro arrivo, è necessario cercare di creare ombra sistemando ad esempio alcuni giornali sul parabrezza e, nel caso in cui i finestrini non dovessero essere completamente chiusi, versare dell'acqua all'interno per bagnare l'animale o farlo bere;

- Scottature solari: anche gli animali possono esserne soggetti; in particolare, quelli a pelo bianco sono particolarmente a rischio di eritemi. È possibile proteggerli applicando una crema solare ad alta protezione alle estremità bianche e sulle punte delle orecchie prima di farli uscire;
- Curare l'alimentazione: scegliere cibi leggeri e facili da digerire e non lasciare mai residui di cibo nella ciotola.
- Prevenire le infestazioni da parassiti: è opportuno applicare preventivamente un antiparassitario adatto alla specie e alla taglia. Per i cani è fondamentale prevenire le punture dei flebotomi, che possono trasmettere la leishmaniosi.



6. RACCOMANDAZIONI PER LE CATEGORIE VULNERABILI

6.1 Anziani

L'invecchiamento compromette i naturali meccanismi di termoregolazione e riduce drasticamente la sensazione di sete, rendendo l'anziano la categoria a più alto rischio di mortalità durante le ondate di calore. Per la tutela di questa fascia di popolazione si raccomanda:

- Rete di prossimità: garantire una rete di supporto familiare e sociale con contatti giornalieri (telefonicamente o di persona) per monitorare lo stato di salute generale e le condizioni dell'abitazione, specialmente nel caso in cui l'anziano viva solo e nei piani più alti dei condomini.
- Consultare il medico di medicina generale per una revisione della terapia farmacologica prima dell'estate.
- Incrementare il monitoraggio clinico nei soggetti con insufficienza renale o cardiaca, aumentando la frequenza dei controlli della funzione renale in estate.
- Assistere l'anziano nell'assunzione regolare di liquidi: la sensazione di sete è ridotta con l'età.
- E' suggeribile, se tecnicamente fattibile, per i soggetti particolarmente vulnerabili, implementare un programma di sorveglianza attiva (telefonica) nei giorni delle ondate di calore.
- Conservazione dei farmaci: istruire l'anziano sulla corretta conservazione dei farmaci, poiché le temperature estive alterano i principi attivi (molti farmaci sono testati per resistere solo fino a 25°C). I farmaci salvavita in estate vanno spesso tenuti in frigorifero.

6.2 Bambini e Neonati

I neonati e i bambini nella prima infanzia sono soggetti ad altissimo rischio. Fisiologicamente, il corpo di un bambino si riscalda da 3 a 5 volte più velocemente rispetto a quello di un adulto. Essendo totalmente dipendenti dagli adulti per l'idratazione e la modifica dell'ambiente, necessitano di attenzioni specifiche:

- Non lasciare mai bambini incustoditi in automobili parcheggiate al sole o in ambienti chiusi non ventilati. La temperatura nell'abitacolo può superare i 60°C in pochi minuti ed essere letale anche in giornate apparentemente miti, anche con temperature esterne intorno ai 15-20°C.
- Prima di mettersi in viaggio, rinfrescare e deumidificare sempre l'abitacolo e controllare che il seggiolino non sia rovente per evitare ustioni da contatto.
- Offrire acqua o latte materno frequentemente ai lattanti; nei bambini più grandi garantire apporti idrici adeguati.
- Limitare le attività fisiche intense nelle ore calde; preferire giochi in ambienti ombreggiati o climatizzati.
- Applicare crema solare adatta ai bambini (SPF ≥ 50) e proteggere la testa. Nei bambini <1 anno di età, evitare l'esposizione diretta al sole dalle 10.30 alle 17.00 durante i mesi più caldi.
- Usare indumenti leggeri, meglio chiari, fatti con tessuti possibilmente naturali.
- Se il bambino suda spesso cambiarlo spesso (per evitare dermatiti da irritazione).
- Pericolo "Effetto Serra": evitare assolutamente di coprire il passeggino o la carrozzina con telini, coperte o foulard nel tentativo di creare ombra. Questa pratica blocca la circolazione dell'aria,



creando un effetto serra che fa salire la temperatura interna a 34-37°C in pochissimi minuti. Utilizzare esclusivamente i parasole o gli ombrellini dedicati.

- L'allattamento materno o artificiale va mantenuto a richiesta. Il bambino deve essere assecondato e, nel caso diminuisca il numero delle poppate, deve essere stimolato attivamente ad assumere latte per garantire l'adeguato apporto di liquidi.
- Per i bambini più grandi, idratarli più volte al giorno offrendo acqua fresca a temperatura ambiente, anche se non manifestano esplicitamente sete. Privilegiare un'alimentazione ricca di frutta e verdura, riducendo i cibi grassi e ricchi di sale.
- L'uso del condizionatore è consigliato anche per i bambini più piccoli per abbassare il rischio di ipertermia. Impostare la temperatura evitando shock termici, associandola se possibile alla funzione di deumidificazione, evitando di direzionare il flusso d'aria sul bambino.
- Idratare il bambino più volte al giorno, e privilegiare diete ricche di frutta e verdura, riducendo i cibi grassi.

6.3 Persone con Patologie Croniche

- Revisione Terapie: pianificare con il medico curante, prima dell'estate, eventuali aggiustamenti della terapia farmacologica. Particolare attenzione va posta all'uso di diuretici (che favoriscono la disidratazione), vasodilatatori/antiipertensivi (che aggravano l'ipotensione) e farmaci anticolinergici o neurolettici (che inibiscono la sudorazione).
- Conservazione sicura dei farmaci: leggere attentamente le modalità di conservazione sulle confezioni. I farmaci che prevedono una conservazione non superiore ai 25°C devono essere riposti in frigorifero durante le ondate di calore, lontano da fonti di calore o irradiazione diretta, per non comprometterne l'efficacia terapeutica o indurre tossicità.
- I pazienti cardiopatici devono evitare l'esposizione ai picchi di caldo e agli sforzi fisici in quanto la sola termoregolazione determina un notevole aumento della gittata cardiaca ma un sistema cardiovascolare compromesso non è detto che sia in grado di sostenere tale sforzo, aumentando il rischio di insufficienza cardiaca grave.
- I pazienti con diabete devono monitorare con maggiore frequenza la glicemia, poiché il calore può alterare l'efficacia dell'insulina e aumentarne l'assorbimento.
- I pazienti con patologie renali croniche devono assicurare un'adeguata idratazione e monitorare la funzionalità renale, concordando con il nefrologo eventuali modifiche degli apporti idrici.
- I pazienti con BPCO o asma devono essere informati che il calore può aggravare i sintomi respiratori, anche per effetto dell'inquinamento atmosferico amplificato dalle alte temperature.
- Soggetti affetti da demenza, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson o disturbi psichiatrici gravi (es. schizofrenia, depressione maggiore) necessitano di un monitoraggio proattivo da parte di familiari e caregiver. Queste patologie compromettono la percezione del disagio termico, riducono la mobilità e ostacolano l'adozione autonoma di comportamenti protettivi, come l'assunzione di liquidi o lo spostamento in ambienti freschi.

6.4 Persone Socialmente Isolate e Svantaggiate

I determinanti socio-economici hanno un impatto potenzialmente drammatico sul rischio di morbilità e mortalità durante le ondate di calore. Per tutelare questa fascia di popolazione, si raccomanda di:



ALLEGATO A DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 17 di 22

- Reti di prossimità e assistenza materiale: attivare le reti dei servizi sociali, di prossimità e del volontariato locale (Terzo Settore) non solo per monitorare (telefonicamente o in presenza) le persone anziane o fragili che vivono sole, ma per fornire un supporto pratico. È fondamentale potenziare servizi come la consegna a domicilio di spesa, pasti e farmaci, disincentivando così i soggetti a rischio dall'uscire di casa nelle fasce orarie più calde.
- Le amministrazioni locali devono garantire l'apertura e l'accesso a luoghi di ristoro fresco (cooling centres) gratuiti. Tali luoghi devono essere facilmente raggiungibili, valutando l'attivazione di trasporti sociali dedicati per chi ha ridotta mobilità.
- Può essere utile che le amministrazioni locali collaborino nella predisposizione di appositi registri comunali delle persone fragili e a rischio di isolamento, con attivazione di contatti telefonici o domiciliari in caso di allerta caldo. La fragilità può estrinsecarsi anche in forme di povertà energetica ovvero nell'incapacità di sostenere i costi dell'aria condizionata pur avendola.
- Tutela delle persone senza dimora e in insediamenti precari: le persone che vivono per strada, in baraccopoli o in ripari di fortuna sono esposte a temperature estreme senza possibilità di fuga e spesso possono cumulare patologie croniche, psichiatriche e/o dipendenze. Per questi gruppi è vitale che i Comuni e le reti di accoglienza mappino e segnalino i luoghi ombreggiati accessibili e, soprattutto, garantiscano una rete di fontane pubbliche con acqua potabile in libero accesso o distribuzioni straordinarie di acqua e kit di sopravvivenza idrica.



7. SISTEMA DI ALLERTA E SORVEGLIANZA

7.1 Sistema Nazionale di Sorveglianza

Il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), gestisce un sistema di sorveglianza epidemiologica degli effetti del calore sulla salute (progetto SINIACA – Sistema Informativo Nazionale per l'Incidentologia e le Cause di Morte). Il sistema integra:

- Dati meteorologici forniti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici).
- Indicatori di mortalità giornaliera (fonte: ISTAT, tramite il sistema SISMOG).
- Dati di accesso al Pronto Soccorso per cause correlate al calore.
- Indicatori di qualità dell'aria (ozono, PM2.5), poiché le ondate di calore sono spesso associate a picchi di inquinamento atmosferico.

7.2 Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute

Il Piano Operativo Nazionale (Circolare Ministeriale del Ministero della Salute, aggiornata annualmente) prevede:

- Attivazione del sistema di allerta HHWW da maggio a settembre in 27 città italiane.
- Diffusione quotidiana di bollettini di rischio caldo alle ASL, ai Dipartimenti di Prevenzione e ai Comuni a rischio.
- Coordinamento con i servizi sociali e sanitari locali per le misure di protezione delle categorie vulnerabili.
- Attivazione di linee dedicate (es. numero verde) per la segnalazione di casi e per l'assistenza alla popolazione.

7.3 Ruolo delle ULSS ed Enti Locali

Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)

- fornisce supporto ai Comuni, per l'attivazione di misure di supporto alla popolazione, inclusa l'eventuale apertura di spazi pubblici climatizzati o centri di ristoro ("oasi di calore").
- nell'ambito degli interventi di riqualificazione e rigenerazione degli spazi urbani propone pareri di "Urban Health" per la creazione di polmoni verdi e aree blu.

Distretto / Cure Primarie / altre strutture aziendali competenti

- Receptimento e diffusione dei bollettini di allerta caldo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle strutture residenziali per anziani, case della comunità e alle farmacie;



ALLEGATO A DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 19 di 22

- Collaborazione, per quanto di competenza, nel garantire la continuità assistenziale e terapeutica dei pazienti fragili e dei soggetti in terapia farmacologica cronica;
- Attivazione e coordinamento delle misure di sanità pubblica previste dai piani operativi locali, con particolare riferimento alla protezione delle persone e dei gruppi in condizioni di maggiore vulnerabilità;
- Raccordo con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i servizi territoriali per l'identificazione precoce delle situazioni a maggiore rischio.

Direzioni sanitarie

- Recepimento dei bollettini di allerta caldo e valutazione preventiva di possibili criticità nei posti letto per l'aumento dei ricoveri attesi.

Comuni

- Mappatura degli spazi che possono fungere da "oasi di calore" e delle fontane di acqua potabile pubbliche, includendo i criteri di accessibilità agli stessi.
- Promozione e comunicazione, anche attraverso il proprio sito web/social, stampa degli spazi individuati per favorire l'accesso.
- Verificare e rafforzare la rete di assistenza a domicilio, anche attraverso il supporto di enti del terzo settore/associazioni di volontariato locali.



8. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA

8.1 Principi della Comunicazione alla popolazione

Si invitano le amministrazioni locali ad sviluppare specifiche strategie di comunicazione alla popolazione in occasione di eventi climatici estremi privilegiando i criteri di chiarezza, tempestività, coerenza, accessibilità e adeguatezza rispetto ai diversi destinatari. I messaggi informativi devono essere diffusi con anticipo rispetto agli eventi attesi e successivamente aggiornati in relazione all'evoluzione del rischio.

Tuttavia, la letteratura e le linee di indirizzo internazionali evidenziano un marcato divario tra il rischio reale e quello percepito: molte persone vulnerabili, in particolare anziane, tendono infatti a sottostimare il pericolo e a non riconoscersi come soggetti a rischio. Ne consegue che la comunicazione debba essere costruita non solo con un linguaggio semplice, chiaro e diretto, ma anche secondo modalità empatiche, idonee a superare tale distorsione percettiva, privilegiando indicazioni operative concrete sui comportamenti da adottare rispetto a messaggi esclusivamente incentrati sul rischio o sull'allarme.

In tale contesto, è opportuno che le amministrazioni locali identifichino come target comunicativo anche persone con bassa alfabetizzazione sanitaria, ridotto livello di scolarità o difficoltà linguistiche, garantendo coerenza tra i diversi canali adottati.

8.2 Canali e Strumenti di Comunicazione

- Aggiornamenti periodici sui siti web istituzionale del Ministero della Salute e delle ULSS, Protezione Civile, ARPAV e Comuni;
- Campagne di comunicazione televisive e radiofoniche nei periodi di allerta (estate);
- Comunicati stampa e social media con aggiornamenti quotidiani in periodo di allerta;
- Distribuzione di materiale informativo cartaceo (opuscoli, locandine) presso farmacie, studi medici di medicina generale, RSA, luoghi di culto e centri anziani;
- SFormazione e sensibilizzazione dei caregiver familiari e dei volontari delle associazioni di assistenza domiciliare.

8.3 Messaggi Chiave per la Popolazione

I messaggi chiave da veicolare, adattati per la comprensibilità da soggetti con diversi livelli di alfabetizzazione sanitaria:

- "Bevi spesso acqua, anche se non hai sete."
- "Nelle ore più calde (10-16), stai in casa o in luoghi freschi."
- "Non lasciare mai bambini o anziani in macchina parcheggiata al sole."
- "Controlla ogni giorno i tuoi vicini anziani che vivono soli."
- "Se vedi qualcuno che è confuso e affaticato chiama il 116-117"
- "Parla con il tuo medico se prendi farmaci per il cuore, la pressione o altre terapie croniche"



9. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

9.1 Riferimenti Normativi

- Ministero della Salute – Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute (aggiornamento annuale).
- Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020–2025 – Ministero della Salute.
- D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (per i lavoratori, materia di piano separato).
- Regolamento (UE) 2021/1119 – European Climate Law (Legge Europea sul Clima).
- Decision No 1082/2013/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle minacce sanitarie transfrontaliere gravi.

9.2 Principali Riferimenti Bibliografici

Di seguito i principali riferimenti scientifici che supportano le raccomandazioni contenute nel presente documento:

- Bouchama A, Knochel JP (2002). Heat stroke. *N Engl J Med*, 346(25), 1978-88.
- Bouchama A, Dehbi M, Mohamed G, Matthies F, Shoukri M, Menne B. Prognostic factors in heat wave related deaths: a meta-analysis. *Arch Intern Med*. 2007 Nov 12;167(20):2170-6. doi: 10.1001/archinte.167.20.ira70009. Epub 2007 Aug 13. PMID: 17698676.
- Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- Epstein Y, Yanovich R (2019). Heatstroke. *N Engl J Med*, 380(25), 2449-59.
- Foster J Gasparrini A et al. (2015). Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study. *Lancet*, 386(9991), 369-75.
- Gupta S, Carmichael C, Simpson C, Clarke MJ, Allen C, Gao Y, Chan EYY, Murray V. Electric fans for reducing adverse health impacts in heatwaves. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2012, Issue 7. Art. No.: CD009888. DOI: 10.1002/14651858.CD009888.pub2.
- Grundstein AJ et al. (2015). Pediatric vehicular heatstroke deaths in the United States: a 20-year study. *Int J Biometeorol*, 59(9), 1145-51.
- Hajat S, Armstrong B, Baccini M, Biggeri A, Bisanti L, Russo A, Paldy A, Menne B, Kosatsky T. Impact of high temperatures on mortality: is there an added heat wave effect? *Epidemiology*. 2006 Nov;17(6):632-8. doi: 10.1097/01.ede.0000239688.70829.63. PMID: 17003686.
- Hémon D, Jouglu E (2003). La canicule du mois d'août 2003 en France. INSERM, Paris.
- Istituto Superiore di Sanità, Susanna Conti, Indagine epidemiologica sulla mortalità estiva - metodi e risultati finali, disponibile online <https://www.epicentro.iss.it/mortalita/morti-estate>
- Kovats RS, Hajat S (2008). Heat stress and public health: a critical review. *Annu Rev Public Health*, 29, 41-55.
- Robine JM, Cheung SL, Le Roy S, Van Oyen H, Griffiths C, Michel JP, Herrmann FR. Death toll exceeded 70,000 in Europe during the summer of 2003. *C R Biol*. 2008 Feb;331(2):171-8. doi: 10.1016/j.crv.2007.12.001. Epub 2007 Dec 31. PMID: 18241810.



ALLEGATO A DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 22 di 22

- Romanello M, et al. The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change: the imperative for a health-centred response in a world facing irreversible harms. *Lancet*. 2023 Dec 16;402(10419):2346-2394. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01859-7. Epub 2023 Nov 14. PMID: 37977174; PMCID: PMC7616810.
- Sawka MN et al. (2005). Human water needs. *Nutr Rev*, 63(6 Pt 2), S30-9.
- World Health Organization (2011). Public Health Advice on Preventing Health Effects of Heat. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
- World Health Organization (2021). Heat and Health. WHO Fact Sheet.





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 1 di 12

PROCEDURE IN AMBITO SANITARIO PER RISCHIO ONDATE DI CALORE AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE NELLA POPOLAZIONE ANZIANA E IN ALTRE CATEGORIE DI PERSONE A RISCHIO: INDICAZIONI PER L'ESTATE 2026 E SEGUENTI.

1. INTRODUZIONE

La Regione del Veneto, nell'ambito della propria attività e delle proprie competenze, con la finalità di dare una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, intende promuovere alcune azioni atte a prevenire le patologie da elevate temperature climatiche nella popolazione a rischio della Regione del Veneto aggiornando e integrando quanto già previsto con DGR n. 385 del 15.4.2025.

Gli studi portati a termine dal Servizio Epidemiologico Regionale di Azienda Zero, sui dati relativi alla mortalità nei mesi di giugno, luglio ed agosto negli anni dal 2003 al 2025, hanno evidenziato un aumento della stessa, in particolare nella popolazione al di sopra dei 75 anni.

Per il 2025, il Servizio Epidemiologico Regionale, ha continuato le attività di monitoraggio già favorevolmente sperimentate negli anni precedenti, anche attraverso la gestione del flusso regionale di mortalità, al fine di analizzare il dato della mortalità per il periodo estivo su tutto il territorio regionale.

A partire dai dati ambientali rilevati nei capoluoghi di provincia dall'ARPAV, il SER ha calcolato per il periodo giugno-agosto 2025 l'humidex, un indicatore del disagio climatico che tiene conto della temperatura e dell'umidità. La Tabella 1 riporta i dati relativi alla media dei valori di humidex massimi registrati nei capoluoghi di provincia nell'estate 2025, confrontati con il 2003 e con gli anni 2019-2024. L'estate 2025 ha presentato ondate di calore a cavallo tra giugno e luglio e nella prima metà di agosto (Figura 1). Il disagio climatico (livello di humidex superiore a 34) registrato nel 2025 è risultato inferiore a quanto osservato nell'estate del 2003, caratterizzata dal susseguirsi di ondate di calore.

Tabella 1: numero di giorni per livello di humidex* nel periodo giugno-agosto 2003 e 2019-2025

	2003	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Humidex <30	1	1	16	8	1	7	7	5
Humidex 30-34	16	28	27	33	26	35	14	26
Humidex 35-39	42	43	35	37	55	30	32	39
Humidex ≥40	33	20	14	14	10	20	39	22

* humidex < 30: disagio ambientale assente;

humidex 30-34: disagio ambientale moderato;

humidex 35-39: disagio ambientale elevato;

humidex ≥ 40: condizioni climatiche pericolose per la salute.

La Tabella 2 mostra il numero di decessi registrati nell'estate 2025 tra i residenti nei comuni capoluogo di provincia, disaggregato per mese ed età (cut-off: 75 anni), confrontato con la media dei decessi del periodo 2023-2024; le stesse informazioni per l'intera regione vengono presentate nella Tabella 3. I dati sui decessi sono di fonte Anagrafe Unica Regionale (AUR).

Nell'estate 2025 in Veneto, complessivamente, non si registrano aumenti della mortalità, ad eccezione di giugno in cui si osserva un aumento del 5% (Tabella 3).

Le Figure 1 e 2 mostrano l'andamento dell'humidex (media dei valori registrati nei capoluoghi) e dei decessi nei Comuni capoluogo di provincia e nella regione nel periodo 1 giugno – 15 settembre 2025. Si può osservare come nel periodo di picchi di disagio climatico ci sia un aumento della mortalità, soprattutto in corrispondenza dell'ondata di calore verificatasi a fine giugno-inizi luglio. Applicando un modello di regressione di Poisson per indagare l'associazione tra disagio climatico e mortalità, si conferma un'associazione statisticamente



ALLEGATO B DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 2 di 12

significativa tra l'humidex ed i decessi totali registrati (+0,7% di decessi giornalieri per ogni grado di incremento dell'humidex, $p < 0,002$).

In conclusione, nonostante il verificarsi di alcune ondate di calore, nel corso dell'estate 2025 nel complesso non si sono verificati aumenti dei livelli di mortalità. Rimane comunque l'associazione tra indicatori di disagio climatico ed andamento della mortalità generale.

Tabella 2: Decessi nel periodo estivo nei Comuni capoluogo di provincia della Regione del Veneto per classe di età. Confronto tra il 2025 e la media 2023-2024

	Età	Deceduti		Variazione Percentuale
		Media (23-24)	2025	2025 - Media (23-24)
Giugno	< 75	198	185	-7%
	≥75	721	738	2%
	<i>Totale</i>	<i>919</i>	<i>923</i>	<i>0%</i>
Luglio	< 75	190	183	-3%
	≥75	750	704	-6%
	<i>Totale</i>	<i>939</i>	<i>887</i>	<i>-6%</i>
Agosto	< 75	198	162	-18%
	≥75	810	760	-6%
	<i>Totale</i>	<i>1.007</i>	<i>922</i>	<i>-8%</i>
Giugno-Agosto	< 75	585	530	-9%
	≥75	2.280	2.202	-3%
	<i>Totale</i>	<i>2.865</i>	<i>2.732</i>	<i>-5%</i>

Tabella 3: Decessi nel periodo estivo nella Regione del Veneto per classe di età. Confronto tra il 2025 e la media 2023-2024

	Età	Deceduti		Variazione Percentuale
		Media (23-24)	2025	2025 - Media (23-24)
Giugno	< 75	856	897	5%
	≥75	2.927	3.089	6%
	<i>Totale</i>	<i>3.783</i>	<i>3.986</i>	<i>5%</i>
Luglio	< 75	925	893	-3%
	≥75	3.023	2.930	-3%
	<i>Totale</i>	<i>3.948</i>	<i>3.823</i>	<i>-3%</i>
Agosto	< 75	908	829	-9%
	≥75	3.146	2.985	-5%
	<i>Totale</i>	<i>4.054</i>	<i>3.814</i>	<i>-6%</i>
Giugno-Agosto	< 75	2.689	2.619	-3%
	≥75	9.095	9.004	-1%
	<i>Totale</i>	<i>11.784</i>	<i>11.623</i>	<i>-1%</i>



Figura 1: Andamento dei decessi (barre viola) e dell'humidex (linea continua blu), medie mobili 7 gg: Comuni capoluogo, 1 giugno-15 settembre 2025





Figura 2: Andamento dei decessi (barre viola) e dell'humidex (linea continua blu), medie mobili 7 gg: Tutta la Regione, 1 giugno-15 settembre 2025



2. ATTORI E RUOLI

2.1 Centro Funzionale della Regione del Veneto - CFD e ARPAV

La previsione del disagio fisico è effettuata per gli ambiti morfo-climatici in cui è suddiviso il territorio regionale (costa, pianura, zone pedemontana e montana), ai quali corrispondono le zone di allerta del sistema di allertamento regionale di protezione civile (si veda paragrafo 2.8).

Per questi ambiti morfo-climatici vengono attribuite tre classi di disagio fisico:

classe -: disagio fisico assente/debole;

classe 1: disagio fisico moderato;

classe 2: disagio fisico intenso.

Per l'attribuzione della classe di disagio fisico, come già indicato, si considera la condizione media giornaliera dell'indice humidex, calcolato sui dati di temperatura e umidità relativa registrati dalle stazioni della rete di monitoraggio ARPAV rappresentative per le diverse zone, o previsto sulla base dei dati dei modelli meteorologici di riferimento.

L'attribuzione del livello di allerta per rischio ondate di calore avviene in base all'eventuale persistenza della previsione di disagio fisico intenso. In generale, qualora si presentino almeno 2 giornate consecutive di disagio fisico intenso verrà attribuito il livello di allerta gialla. A tal fine, il CFD, sentito il medico reperibile del Servizio Urgenza Emergenza medica (ai sensi della DGR n. 1367 del 16.09.2020 rinnovata con DGR n. 970 del 26 agosto 2025), procede all'allertamento per ondate di calore.

L'emissione del Bollettino/Avviso di Allerta Regionale sarà effettuata in tutti i giorni dell'anno di norma entro le ore 12:00. Dal 1° giugno al 15 settembre il Bollettino conterrà l'indicazione per il rischio ondate di calore, mentre al di fuori del periodo considerato, qualora ritenuto rilevante e previo avviso, verrà comunque effettuata la valutazione meteorologica e il conseguente allertamento.

Il documento ha una validità di 36 ore. La valutazione del rischio per ondate di calore è riportata in formato tabellare, e riferita al giorno di emissione e al giorno successivo. Il documento contiene inoltre una parte descrittiva con sintetica descrizione della tendenza prevista per le 24-48 ore successive.

In merito alle concentrazioni di Ozono, individuato come inquinante più rilevante nel periodo estivo e connesso anche al verificarsi di temperature elevate, si rimanda ai seguenti prodotti resi disponibili da ARPAV sul portale di Agenzia:

- rilevazioni delle concentrazioni di Ozono nelle stazioni ARPAV sul territorio regionale, attualmente reperibili alla pagina:
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/dati-in-diretta/aria/qualita-aria-dati-in-diretta>
- sistema previsionale SPIAIR (prodotto da ARPAV) sulle concentrazioni di Ozono per il giorno stesso e per i due giorni successivi, attualmente reperibili alla pagina:
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/previsione-ozono>

L'ARPAV, infine, trasmetterà annualmente un elaborato relativo ai dati dell'indice humidex rilevati nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre all'Area Sanità e Sociale, alla Direzione Programmazione sanitaria - U.O. Cure primarie, alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - U.O. Prevenzione e Sanità pubblica e alla Direzione Servizi Sociali per le valutazioni di competenza.

2.2 Sistema Regionale della Prevenzione

Nell'ambito della prevenzione degli effetti sanitari associati alle ondate di calore, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS assicurano l'attuazione dei piani di emergenza caldo aziendali, mediante l'attivazione di livelli di allerta e protocolli operativi integrati con i servizi sanitari e socioassistenziali.

In tale ambito, cureranno il coordinamento delle iniziative di comunicazione aziendale, anche in continuità con il progetto regionale "Vivo Bene Veneto", promuovendo la diffusione capillare di materiali informativi e fornendo supporto tecnico ai competenti uffici aziendali per la predisposizione di contenuti e comunicati



stampa. Le attività di informazione e sensibilizzazione saranno rivolte sia alla popolazione, con particolare riferimento ai soggetti fragili, sia agli operatori sanitari e sociosanitari al fine di diffondere semplici e generali misure di prevenzione, con particolare attenzione al corretto uso delle terapie e al loro eventuale adeguamento in relazione alle condizioni climatiche, nonché a favorire l'attivazione precoce di interventi di prossimità.

I Dipartimenti di Prevenzione garantiranno, inoltre, il coordinamento della rete locale di alleanze, valorizzando le sinergie intersettoriali sviluppate nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione (Aziende ULSS, Comuni, Province, Medici di Medicina Generale, Volontariato, ecc.). Contribuiranno all'individuazione e alla tutela dei soggetti fragili, con particolare riguardo agli anziani ultra settantacinquenni, persone con patologie croniche invalidanti o in condizioni di isolamento, attraverso azioni di sorveglianza attiva e interventi di assistenza domiciliare, anche mediante l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), dell'Assistenza Domiciliare Integrata Medica (ADIMED) e dei supporti infermieristici e socio-assistenziali garantiti dai Distretti e dai Comuni.

Nell'ambito della prevenzione collettiva, i Dipartimenti assicureranno inoltre controlli sulle condizioni microclimatiche degli ambienti e la vigilanza nei luoghi di lavoro, con l'emanazione di indirizzi specifici per la prevenzione del rischio da calore. Tali azioni si realizzeranno in un quadro di integrazione e coordinamento interistituzionale volto a garantire una risposta efficace e tempestiva a tutela della salute pubblica.

2.3 Azioni dei Distretti, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta

Le Direzioni dei Distretti opereranno su indicazione del Direttore Sanitario con la necessaria collaborazione dei Servizi Sociali degli Enti Locali per identificare la popolazione a rischio, individuando soprattutto le condizioni di particolare solitudine e "fragilità".

Le Direzioni dei Distretti, fulcro del sistema di presidio sanitario del territorio, agiranno altresì attraverso le loro molteplici articolazioni funzionali - Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta, Assistenza Domiciliare Integrata - ADI, Case della Comunità, Rete della residenzialità extraospedaliera definitiva e temporanea - che rappresentano il primo livello di intervento clinico-sanitario sul paziente, mirato prevalentemente a prevenire l'insorgere di situazioni di rischio, favorendo interventi comportamentali e, se necessario, terapeutici (effettuare interventi preventivi e di supporto a domicilio, con visite e contatti costanti anche telefonici, fornire eventuale supporto alle esigenze quotidiane, ecc.).

In particolare, per quanto riguarda gli interventi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta sopra citati nei confronti della popolazione a rischio, si raccomanda ai Direttori Generali e ai Direttori di Distretto di valutare l'opportunità, ove necessario, limitatamente al periodo di giugno, luglio, agosto e settembre ed alle zone geografiche "a rischio di allarme climatico", di autorizzare l'attivazione dei protocolli di Assistenza Domiciliare Programmata - ADP anche oltre il tetto massimo, previsto dall'art. 47 lett. C dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e dall'art. 44 lett. C e dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta vigenti.

Nell'organizzazione di predetti servizi si dovrà in ogni caso tener conto delle eventuali disposizioni e procedure adottate a livello nazionale e/o regionale (specie da parte della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria), nel caso si verificassero specifiche situazioni emergenziali.

2.4 Azioni dei Servizi Sociali e delle Amministrazioni Comunali

Gli indirizzi per la predisposizione di azioni ed interventi atti a fronteggiare l'emergenza caldo richiedono di sottolineare una premessa fondamentale: in ambito sociale gli interventi di emergenza si connotano, indipendentemente dalla stagione climatica, per la situazione di isolamento e di esclusione sociale che le persone più fragili, in particolare anziane, vivono nella quotidianità della vita di tutti i giorni. Tali situazioni di emergenza sicuramente si acquiscono e diventano a volte drammatiche durante il periodo estivo in cui "l'ondata di calore" è accompagnata soprattutto "da condizioni di abbandono", con ridotta possibilità di usufruire dei servizi rispetto al normale periodo lavorativo dell'anno.



ALLEGATO B DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 6 di 12

Il piano di intervento in ambito sociale si deve connotare, pertanto, prioritariamente per il suo carattere preventivo, che vede coinvolta tutta la comunità locale con le risorse e le opportunità che in essa esistono, al fine di affermare e consolidare nel tessuto sociale i valori della solidarietà e della dignità della persona.

Il piano di intervento dovrà essere elaborato e realizzato in raccordo con le Associazioni di Volontariato, con gli Enti di Promozione sociale, con la Protezione Civile e con i gruppi organizzati dell'ambito territoriale di riferimento, che essendo in un contatto di vicinanza e di prossimità con le persone, sono in grado di conoscere e di monitorare i bisogni delle persone più fragili.

In considerazione dell'esperienza svolta negli anni passati, le Aziende ULSS e le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ad elaborare un piano di intervento che preveda:

- modalità operative ed il raccordo con le Associazioni di volontariato e gli enti di promozione sociale del territorio;
- possibilità di ricorrere ai servizi esistenti facilitando l'accesso quando ciò sia richiesto a motivo dell'emergenza;
- potenziamento dei servizi esistenti prevedendo la possibilità di utilizzare maggiori disponibilità nel periodo di durata dell'emergenza.

Gli interventi che dovranno essere assicurati durante la fase di emergenza sono:

- interventi coordinati di Servizio Assistenza Domiciliare - SAD e di Assistenza Domiciliare Integrata - ADI;
- frequenza ai Centri Diurni;
- accoglienza nelle Strutture residenziali.

Nell'organizzazione di predetti servizi si dovrà in ogni caso tener conto delle eventuali disposizioni e procedure adottate a livello nazionale e/o regionale (specie da parte della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria), nel caso si verificassero specifiche situazioni emergenziali.

2.5 Azioni dei Servizi Ospedalieri e del Sistema dell'Emergenza/Urgenza

Il ruolo del Sistema dell'Emergenza/Urgenza coinvolge la rete del SUEM 118 e delle Strutture di Pronto Soccorso che, se necessario, con l'ausilio delle Associazioni di volontariato, fa fronte ai possibili aumenti delle richieste di soccorso, sia extra che intraospedaliero derivanti dalle elevate temperature, in particolare nella popolazione anziana.

L'obiettivo principale è prevenire lo stato clinico di malattia da eccessive temperature. Il protocollo garantisce un'ulteriore integrazione tra il Sistema dell'Emergenza/Urgenza e l'attività dei Distretti, per ricorrere al numero dell'emergenza 118 solo nei casi realmente urgenti, rispetto ai casi di patologia da calore che troveranno risposta sul territorio da parte dei Medici di cui al paragrafo 2.4 e dalle altre forme di assistenza previste. Il ricorso alle strutture di Pronto Soccorso dovrà essere limitato ai casi realmente urgenti.

Le Centrali dell'emergenza 118 collaboreranno con quelle 116117 al fine di gestire in modo appropriato le situazioni in base alla priorità con vicendevole passaggio di utenti.

Gli aspetti sanitari risultano pertanto a forte integrazione tra la medicina del territorio, con prevalente funzione di prevenzione e di diagnosi e cura degli stati iniziali di patologia da calore e delle complicanze correlate, e il sistema dell'emergenza/urgenza, che affronta le situazioni cliniche divenute realmente urgenti e talora a rischio per la vita del paziente (emergenza) e che come tali richiedono un trattamento diagnostico-terapeutico di tipo ospedaliero.

Le chiamate al 118 devono essere limitate alle reali esigenze di urgenza ed emergenza; in ogni caso, a fronte dell'attivazione dell'allarme climatico, i criteri di Dispatch terranno in considerazione l'età, la presenza di patologie e/o condizioni associate, l'individuazione di sintomi che facciano presupporre una patologia da calore (ipotensione, spossatezza, ecc.), le condizioni sociali di vita e di lavoro, le caratteristiche dell'abitazione



(presenza di impianto di condizionamento, presenza di familiari o altre persone nella casa, tempo di esposizione a temperature ed umidità elevate) e le condizioni di alimentazione (assunzione di cibo e liquidi).

Quando la situazione non richiede l'invio dell'ambulanza, dovranno essere forniti consigli telefonici sulle azioni di prevenzione o su come rivolgersi alle strutture territoriali. L'operatore 118 attiverà il NEA 116117 passando la telefonata dell'utente per le cure mediche non urgenti o per l'attivazione di servizi sanitari e socio-sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura. Le Aziende dovranno in ogni momento garantire un'adeguata interfaccia tra la Centrale Operativa SUEM 118, il NEA 116117 e la rete dell'assistenza territoriale gestita dalle Direzioni di Distretto, in particolare durante i periodi di prolungata condizione meteorologica difficile. Qualora, sulla base dei dati epidemiologici degli anni precedenti, l'andamento delle condizioni climatiche faccia prevedere un aumento delle richieste di intervento, dovrà essere pianificato il potenziamento del sistema SUEM 118, in particolare mediante l'attivazione delle risorse delle Associazioni di Volontariato.

In base all'allarme climatico, nel Pronto Soccorso dovranno inoltre essere messi in atto criteri di particolare attenzione nel TRIAGE che considerino i rischi derivanti dalle particolari condizioni climatiche.

Nell'organizzazione di predetti servizi si dovrà in ogni caso tener conto delle eventuali disposizioni e procedure adottate a livello nazionale e/o regionale (specie da parte della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria), nel caso si verificassero specifiche situazioni emergenziali.

2.6 Compiti delle Aziende ULSS / Strutture sanitarie

Le Aziende Sanitarie, in relazione alle indicazioni di cui sopra, dovranno elaborare uno specifico **Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza** - in forma integrata con le strutture private accreditate provviste di Pronto Soccorso (nel caso dell'ULSS 6 in forma integrata anche con l'Azienda Ospedale - Università Padova, nel caso dell'ULSS 9 in forma integrata anche con l'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona) e con lo IOV, laddove presente nel territorio di afferenza aziendale - la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario.

Detto Piano dovrà contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità con cui è assicurata la ricezione dell'allarme h 24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di allerta delle strutture interessate (cfr. Tabella A). Il bollettino/l'allerta dovrà essere inviato anche alla COT, che per i pazienti ad alto rischio verifica la sussistenza di bisogni ed attiva le risorse più appropriate in riferimento al caso specifico.

Nell'organizzazione di predetti servizi si dovrà in ogni caso tener conto delle eventuali disposizioni e procedure adottate a livello nazionale e/o regionale (specie da parte della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria), nel caso si verificassero specifiche situazioni emergenziali.

Ai fini della trasmissione della documentazione di previsione e allertamento, le Aziende sanitarie, ospedaliere, IOV e Azienda Zero provvedono a inviare al CFD gli indirizzi e i recapiti utili delle strutture interessate dall'attività.

Detti riferimenti verranno utilizzati ai fini della comunicazione delle previsioni / allerte per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione a rischio nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre, nonché per le previsioni / allerte relative alla gestione dei rischi idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi durante tutto il corso dell'anno.

Le Aziende sanitarie, ospedaliere, IOV e Azienda Zero provvederanno a tenere costantemente aggiornati gli indirizzari di competenza comunicando al CFD (e per conoscenza alla Direzione programmazione sanitaria -U.O. Cure Primarie e alla Direzione prevenzione - U.O. Prevenzione e Sanità pubblica) eventuali variazioni intervenute.



ALLEGATO B DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 8 di 12

Si raccomanda l'utilizzo di mail/pec istituzionali di struttura (non nominative) e di valutare se ritenuto utile in prospettiva futura la predisposizione di contatti dedicati al fine di evitare, nei limiti del possibile, richieste di variazioni agli indirizzari.

Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni sulle risorse e la presa in carico da parte del territorio, sia in ambito sanitario che socioassistenziale, è attivo a favore dell'utenza il numero unico europeo 116117.

Le Aziende provvederanno ad aggiornare la Centrale NEA 116117 rispetto alle informazioni e alle risorse presenti per la prevenzione e il trattamento delle patologie da elevate temperature nella popolazione a rischio, nonché per le previsioni / allerte relative alla gestione dei rischi idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi durante tutto il corso dell'anno.

2.7 Compiti del Servizio Epidemiologico Regionale – SER.

Come per gli anni precedenti, il Servizio Epidemiologico Regionale – SER svolgerà il monitoraggio dei decessi nei Comuni capoluogo di Provincia per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre 2025. Tale sorveglianza, consentirà di valutare l'effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla mortalità generale delle aree metropolitane.

Il SER, ha inoltre in gestione il flusso regionale di mortalità che consente di analizzare il dato della mortalità per il periodo estivo su tutta la Regione. Tale monitoraggio consentirà una valutazione dell'impatto di eventuali ondate di calore esteso a tutta la Regione e comprensivo dell'analisi delle cause di morte.

Tali dati sanitari verranno incrociati con le misure ambientali fornite dall'ARPAV.

Negli anni precedenti l'ARPAV ha comunicato per ciascun Capoluogo di Provincia i dati giornalieri di temperatura massima ed umidità relativa misurata alla medesima ora, da cui è stato ricavato un indicatore di temperatura percepita (Humidex).

IL SER trasmetterà gli esiti dei monitoraggi annuali di cui sopra all' Area Sanità e Sociale, alla Direzione Programmazione sanitaria - U.O. Cure primarie, alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, alla Direzione Programmazione e Controllo SSR, al Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza emergenza medica e alla Direzione generale ARPAV, ai fini delle valutazioni di competenza.



Tabella A – SCHEMATIZZAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto comunica la documentazione di previsione di disagio fisico e di allertamento per rischio ondate di calore, secondo le procedure del Centro, e in particolare ai seguenti riferimenti:	
Assessorato alla Sanità-Programmazione sanitaria e Assessorato ai Servizi sociali - Famiglia – Longevità- Sport e Politiche abitative	<ul style="list-style-type: none"> ● Area Sanità e Sociale ● Direzione Programmazione Sanitaria- U.O. Cure primarie ● Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria- U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica ● Direzione Servizi sociali ● Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica, di cui alle DD.G.R. n. 1367 del 16.9.2020 e n. 970 del 26.8.2025 ● U.O.C Servizio Epidemiologico Regionale Azienda Zero ● Sindaci dei Comuni del Veneto, città metropolitana di Venezia ● Segreteria ANCI VENETO
Assessorato all’Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> ● Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
Direzioni Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e Direzione Generale dello IOV	<ul style="list-style-type: none"> ● Direttore Sanitario delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e IOV ● Direttore dei Servizi Socio Sanitari delle Aziende ULSS ● Centrali Operative SUEM 118 ● Unità Operative di Pronto Soccorso ● Centrali Operative Territoriali (COT) ● NEA 116117
I Direttori Sanitari e i Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle Aziende Sanitarie allertano a cascata ed in base al proprio Piano aziendale:	
<ul style="list-style-type: none"> ● Distretti (di volta in volta interessati dall'emergenza) ● Dipartimenti di Prevenzione (di volta in volta interessati dall'emergenza) ● Conferenze dei Sindaci e Comuni (di volta in volta interessati dall'emergenza) 	



2.8 Corrispondenza tra zone di allerta CFD, ambiti morfo-climatici e territori di competenza delle Aziende ULSS.

La mappa in Figura 3 illustra la corrispondenza tra le zone di allerta del sistema di allertamento regionale di protezione civile, utilizzate dal CFD nei documenti di previsione e di allerta, e gli ambiti morfo-climatici in cui è suddiviso il territorio regionale (costa, pianura, zone pedemontana e montana).

Nella mappa in Figura 4 è invece rappresentata la corrispondenza tra le zone di allerta del sistema di allertamento regionale di protezione civile, utilizzate dal CFD nei documenti di previsione e di allerta, e i territori di competenza delle Aziende ULSS




Figura 3: corrispondenza tra zone di allerta CFD e ambiti morfo-climatici



ALLEGATO B DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 11 di 12





Figura 4: corrispondenza tra zone di allerta CFD e i territori di competenza delle Aziende ULSS



ALLEGATO B DGR n. 378 del 19 maggio 2026

pag. 12 di 12



(Codice interno: 583098)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 380 del 19 maggio 2026

Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027 - PSP Italia 2023-2027 - Intervento settoriale vitivinicolo Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2026/2027 (fondi 2027). Regolamento (UE) n. 2021/2115, art. 58. DGR/CR n. 31 del 28 aprile 2026.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si definiscono i criteri, le condizioni per l'accesso e il budget per la misura OCM Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027 e si provvede all'apertura del bando per la campagna 2026/2027 (fondi 2027).
--

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Con il Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 "Recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013", all'art. 1 sono individuati gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola. Con il medesimo Regolamento viene inoltre definito lo strumento programmatico finanziario "Piano strategico della PAC" elaborato, per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 («periodo del piano strategico della PAC»), dallo Stato membro e approvato dalla Commissione.

L'Italia ha presentato il proprio "Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027" (PSP) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022, nel quale trovano luogo anche gli interventi settoriali per il settore vitivinicolo, tra cui quello della Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi.

Con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle forestali (MASAF) 26 giugno 2023, n. 331843 (Decreto Ministeriale) sono state approvate le disposizioni nazionali applicative per dar corso alla misura di promozione sui mercati dei paesi terzi.

Tale provvedimento definisce i soggetti che possono presentare domanda, i prodotti oggetto di promozione, le tipologie di progetti (nazionali, interregionali e regionali), i requisiti di ammissibilità e le azioni ammissibili, le cause di esclusione, gli importi massimi ed il livello percentuale di contributo, i compiti di AGEA, le possibili modifiche al progetto in corso di realizzazione e le penali connesse ad una sua realizzazione parziale, rimandando quindi, per le definizioni puntuali e per le modalità di presentazione e selezione delle domande relative ai progetti nazionali e multiregionali, ad uno specifico provvedimento ministeriale di apertura annuale dei termini - cosiddetto "avviso nazionale" - cui le Regioni devono, rispetto alle modalità operative e procedurali, conformarsi nei bandi di loro competenza (progetti multiregionali di soggetti aventi sede legale in Veneto e progetti regionali).

L'avviso nazionale per la campagna 2026/2027 (2027) è stato adottato con Decreto della Direzione generale degli affari generali e del bilancio (DGAGEBIL) n. 173157 del 14 aprile 2026 del MASAF (Decreto Direttoriale), attraverso il quale sono stati declinati i criteri di priorità, definita la documentazione da presentare e definiti per i progetti nazionali limiti di contributo massimi e di spesa minimi che, per i progetti regionali e multiregionali, possono essere diversamente implementati nei rispettivi bandi.

Da rilevare che il Ministero, all'art. 24 del Decreto Direttoriale, in considerazione della non definita programmazione finanziaria Comunitaria successiva al 15 ottobre 2027, per i progetti presentati ai sensi del Decreto Direttoriale, qualora non dovessero intervenire disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto 2026/2027 a valere anche sugli esercizi finanziari successivi al 2027, provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione delle domande di pagamento.

Tale clausola di salvaguardia è oggetto di specifica condizione di accesso ai benefici previsti dal presente provvedimento.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 170 del 17 marzo 2026 è stata rimodulata la dotazione di euro 37.275.195,00, assegnata alla Regione del Veneto con Decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo

rurale (MASAF) n. 693212 del 24 dicembre 2025, finalizzata all'attivazione degli interventi settoriali per la campagna 2026/2027 (fondi 2027) del settore vitivinicolo. Tale rimodulazione ha destinato all'intervento Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi la dotazione di euro 13.419.324,00.

In accordo con la modalità di gestione dell'intervento della Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi, la dotazione finanziaria di una annualità viene impiegata per il pagamento dell'anticipo pari all'80% del contributo totale ammissibile delle domande presentate in quella data annualità e per il pagamento dei saldi delle annualità precedenti. Le risorse per il pagamento dei saldi dei progetti delle campagne pregresse risulta pari ad euro 2.419.324,00 e, pertanto, la disponibilità complessiva per il pagamento dell'80% del contributo totale ammissibile per i progetti di Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi per l'annualità 2026/2027 (fondi 2027) risulta essere conseguentemente di euro 11.000.000,00, che, in base alle dinamiche dei precedenti bandi, si propone siano ripartiti in euro 9.000.000,00 per i progetti regionali e in euro 2.000.000,00 per quelli multi regionali. L'eventuale minore utilizzo rilevato in una delle due linee andrà, se necessario, a vantaggio dell'altra.

Il Decreto Direttoriale, concede alle Regioni di modificare il valore massimo di contributo richiedibile per progetto, il valore minimo di spesa del progetto nonché i quantitativi minimi di disponibilità di prodotto vino per l'ammissibilità dei progetti e dei partecipanti.

In relazione a quanto sopra, viene quindi proposta l'apertura del bando, fissando al 15 luglio 2026 il termine di presentazione delle relative domande e l'approvazione dell'**Allegato A** al presente provvedimento contenente le determinazioni in ordine alle sopracitate possibili modifiche rispetto ai parametri indicati nel Decreto Direttoriale e le modalità di presentazione delle domande.

Inoltre, così come previsto dall'art. 11 del citato Decreto Ministeriale, si provvede ad istituire il Comitato tecnico di valutazione dei progetti presentati con il bando di cui all'**Allegato A**, composto dal Direttore della Direzione Agroalimentare, dal Direttore della Unità Organizzativa Competitività imprese agricole e dalla E.Q. Interventi per la competitività delle imprese agroindustriali.

Infine si ritiene opportuno prevedere che alle imprese beneficiarie del citato bando possano essere richiesti dalla Regione taluni dati, informazioni e valori di esportazione, utili ai fini di una valutazione complessiva dell'efficacia delle attività avviate e delle iniziative intraprese dalle aziende con il sostegno regionale, ciò anche in prospettiva dell'elaborazione di nuove strategie promozionali; le informazioni saranno trattate in forma anonima, nel rispetto della privacy delle imprese beneficiarie e utilizzate ai soli fini statistici e di programmazione regionale.

Con Deliberazione/CR n. 31 del 28 aprile 2026 la Giunta regionale ha adottato lo schema di bando che è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale n. 1/91 e s.m.i., per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

La Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 14 maggio 2026 ha esaminato la predetta Deliberazione e si è espressa favorevolmente rendendo il parere n. 21 trasmesso con nota prot. n. 9977 del 14 maggio 2026.

Si procede pertanto in attuazione del Piano Strategico PAC 2023-2027 - Intervento settoriale vitivinicolo, all'approvazione del Bando per la presentazione dei progetti regionali e multiregionali di promozione e comunicazione realizzati nei Paesi terzi dell'annualità 2026/2027.

La Direzione Agroalimentare è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e della gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti che ne derivano.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTO il D.M. MASAF del 26 giugno 2023, n. 331843;

VISTO il Decreto direttoriale MASAF n. 173157 del 14 aprile 2026 "Intervento settoriale 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi' - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2026/2027. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023.";

VISTA la propria DGR n. 170 del 17 marzo 2026 "Modifica della ripartizione finanziaria per la campagna 2026-2027 (fondi 2027) degli interventi del settore vitivinicolo ed apertura bando annualità 2026-2027 dell'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Regolamento (UE) n. 2115/2021. DGR/CR n. 18 del 25 febbraio 2026.";

VISTA la propria DGR/CR n. 31 del 28 aprile 2026;

VISTO il parere n. 21 del 14 maggio 2026 della Terza Commissione consiliare permanente;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Piano Strategico PAC 2023-2027 - Intervento settoriale vitivinicolo, il Bando per la presentazione dei progetti regionali e multiregionali di promozione e comunicazione realizzati nei Paesi terzi - Annualità 2026/2027, di cui in **Allegato A**, parte integrante del presente atto, contenente le condizioni per l'accesso all'aiuto per la misura Promozione vino sui mercati dei paesi terzi - campagna 2026/2027 (fondi 2027);
3. di stabilire che la somma a disposizione della Regione del Veneto relativa alla campagna 2026/2027 di euro 13.419.324,00 è così suddivisa:
 - ◆ euro 2.419.324,00 per il pagamento dei saldi dei progetti delle campagne pregresse;
 - ◆ euro 2.000.000,00 per il finanziamento di progetti multiregionali;
 - ◆ euro 9.000.000,00 per il finanziamento di progetti regionali;
4. di stabilire che l'eventuale minore utilizzo rilevato in una delle due linee andrà, se necessario, a vantaggio dell'altra;
5. di disporre l'apertura del bando di cui al punto 2, fissando al 15 luglio 2026 il termine di presentazione delle relative domande, che dovranno essere registrate nella piattaforma informatica predisposta dal Ministero;
6. di prendere atto che il Ministero (Direzione generale degli affari generali e del bilancio (DGAGEBIL)) in considerazione della non definita programmazione finanziaria Comunitaria successiva al 15 ottobre 2027, qualora non dovessero intervenire disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto 2026/2027 di cui al presente provvedimento, a valere anche sugli esercizi finanziari successivi al 2027, provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione delle domande di pagamento;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare dell'istituzione del Comitato tecnico di valutazione dei progetti presentati a seguito del presente bando, composto dal Direttore della Direzione Agroalimentare, dal Direttore della Unità Organizzativa Competitività imprese agricole e dalla E.Q. Interventi per la competitività delle imprese agroindustriali;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento e della gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti che ne derivano;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 380 del 19 maggio 2026

pag. 1 di 3

PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027
INTERVENTO SETTORIALE VITIVINICOLO
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE REALIZZATE NEI PAESI TERZI
ANNUALITÀ 2026/2027

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 "Modalità attuative della misura 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino'" (di seguito "Decreto Ministeriale")
- Decreto della Direzione generale degli affari generali e del bilancio (DGAGEBIL), del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica (DISAI), n. 173157 del 14 aprile 2026 "OCM Vino – Intervento settoriale 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi' - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2026/2027. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023." (di seguito "Decreto Direttoriale")

Per quanto non espressamente definito nel seguito si rinvia a quanto presente nella normativa sopra riportata.

2. BENEFICIARI

Accedono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale che integralmente si riporta.

1. Accedono alla misura "Promozione" i seguenti soggetti proponenti:

- a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 152 del regolamento UE 1308/2013;
- c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 156 del regolamento UE 1308/2013;
- d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'articolo 157 del regolamento UE 1308/2013;
- e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
- f. i produttori di vino, come definiti all'articolo 2;
- g. i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
- i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

3. ATTIVITÀ FINANZIABILI

Le attività finanziabili sono quelle previste all'articolo 3 del Decreto Direttoriale che integralmente si riporta.

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1 del presente Decreto possono essere finanziati Progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni, di cui all'articolo 7 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023, come riportate nell'Allegato 19.
2. Per attività si intendono le singole iniziative attuate nell'ambito delle azioni ammissibili, di cui al precedente comma. I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e relative attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. I progetti, pena l'esclusione, devono inderogabilmente essere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi generali, individuati in modo coerente con il quadro normativo unionale applicabile. In particolare, ciascun progetto deve perseguire:
 - almeno uno degli obiettivi di cui al PSP e all'articolo 57, lettere a), i) e j), del regolamento (UE) 2021/2115;
 - almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 14, lettere a), c), d), e), f), h) e i), del regolamento (UE) 2022/126. 5 Gli obiettivi ammissibili sono elencati all'Allegato 19.
4. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall'articolo 6 comma 1 del Decreto ministeriale, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027.



f24d81fa



ALLEGATO A DGR n. 380 del 19 maggio 2026**pag. 2 di 3**

5. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.
6. Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione ha una durata massima di tre anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo. È facoltà del beneficiario richiedere la proroga.

4. INTENSITÀ DI AIUTO, CONTRIBUTO RICHIEDIBILE E IMPORTO MINIMO DEI PROGETTI

- Le percentuali di contributo massimo rispetto alle spese progettuali previste sono indicate all'art. 13 del Decreto Ministeriale;
- Il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato (comma 2 art. 5 Decreto Direttoriale):

Progetti regionali		Euro
Per progetto		500.000
Per progetto di consorzio di tutela-riconosciuto ai sensi art. 41 LN 238/2016		650.000
Per singolo beneficiario (nel rispetto dei limiti previsti al comma 4 dell'art. 5 Decreto Direttoriale)		250.000
Progetti multiregionali		Euro
Per progetto		400.000
Per progetto di consorzio di tutela-riconosciuto ai sensi art. 41 LN 238/2016		650.000
Per singolo beneficiario (nel rispetto dei limiti previsti al comma 4 dell'art. 5 Decreto Direttoriale)		150.000

- Importo minimo dei progetti o valore progettuale (comma 2 art. 5 Decreto Direttoriale):

Progetti regionali e multiregionali		Euro
destinato a uno o più Paesi terzi		100.000

Progetti regionali presentati da raggruppamento di piccoli produttori (comma 3 articolo 2 Reg. (UE) n. 273/2018)		Euro
destinato a uno o più Paesi terzi		50.000

5. DOMANDE PRESENTABILI PER SOGGETTO PROPONENTE E PARTECIPANTE

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale ogni soggetto proponente o partecipante può essere presente in un solo progetto per ciascuna tipologia di progetto regionale o multi regionale.

6. DISPONIBILITÀ DI PRODOTTO

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Direttoriale per l'ammissibilità al contributo i soggetti devono avere una disponibilità di prodotto calcolata come previsto dall'art. 6 del Decreto Direttoriale pari almeno a:

- **750 hl** per i proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale;
- **125 hl** per i partecipanti di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale;

7. ESCLUSIONI

Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1308/2013, relativamente le autorizzazioni di nuovo impianto è soggetto all'esclusione dall'intervento settoriale Promozione nei mercati dei paesi terzi ai sensi del comma 3 dell'articolo 69 della Legge 16 dicembre 2016 n. 238.

8. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le modalità di presentazione ed il contenuto della domanda di contributo dei Progetti Regionali e Multiregionali di competenza della Regione Veneto sono definite all'articolo 8 del Decreto Direttoriale.

Le domande di contributo relative alla campagna 2026/2027, a valere sui fondi di quota regionale (Progetti Regionali e Progetti Multiregionali), devono essere compilate e presentate utilizzando l'applicativo presente sul portale SIAN (<https://www.sian.it/vinopaesiterzi/>). Le modalità di utilizzo dell'applicativo sono definite nello specifico Manuale Utente disponibile nell'applicativo stesso.

Le domande di contributo relative alla campagna 2026/2027, a valere sui fondi di quota regionale, devono essere presentate entro e non oltre il **15 luglio 2026**.



f24d81fa



9. SELEZIONE DEI PROGETTI

La selezione dei progetti sarà attuata sulla base di quanto disposto dall'articolo 11 del Decreto Direttoriale in termini di:

- Ricevibilità
- Verifica completezza e regolarità della documentazione;
- Verifica degli importi massimi di contributo per progetto, per progetto di Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della LN 238/2016 e per singolo beneficiario e, del valore minimo progettuale, di cui al precedente paragrafo 4);
- Verifica sussistenza requisiti soggettivi;
- Verifica insussistenza delle cause di esclusione ex art. 9 del Decreto Ministeriale e precedente punto 7;
- Valutazione secondo l'Allegato 11 del Decreto Direttoriale;
- Ragionevolezza dei costi esposti;
- Eventuale applicazione dei punteggi di priorità in caso di parità di punteggio di valutazione come indicati all'Allegato 12 del Decreto Direttoriale.

10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018, è il Direttore della Direzione Agroalimentare (email: agroalimentare@regione.veneto.it; PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia. La casella email, a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati, è: dpo@regione.veneto.it. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate saranno comunicati esclusivamente all'Agenzia per i pagamenti in agricoltura (AGEA). Il periodo di conservazione è determinato in base ai provvedimenti regionali di riferimento. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.



f24d81fa

